Albo Pretorio - Visione Dettaglio

Ente Mittente

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Tipologia

Catalogo Documenti/ATTI DIRIGENZIALI/DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

OGGETTO

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL PTCP, AI SENSI DELL'ART.13 COMMA 5 DELLA L.R.12/2005, DELLA VARIANTE GENERALE DEL PGT DEL COMUNE DI USMATE VELATE IN ADEGUAMENTO ALLA LR 31/2014 ADOTTATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.23 DEL 29/05/2023. ESPRESSIONE DEL PARERE. PROPOSTA COMUNALE DI MODIFICA DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE PROVINCIALE, AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 5 DELLA L.R. 12/2005. COMUNICAZIONI DELLE DETERMINAZIONI DI MERITO. (ATTI_DIRIG/2023/2920/24-11-2023)

N.REG 1625/2023 IN PUBBLICAZIONE DAL 28-11-2023 AL 13-12-2023

Documenti Allegati -

Descrizione

ATTO

RELAZ_USMATE_VAR2023_5.PDF.P7M

Apri





Settore Territorio e Ambiente

Servizio Coordinamento della pianificazione urbanistica dei comuni, attuazione e monitoraggio Ptcp e Ptr

RELAZIONE ISTRUTTORIA

per l'espressione della valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali al Ptcp, ai sensi della L.R. 12/2005.

1.	PREMESSA	2
2.	OBIETTIVI E STRATEGIE DEL PGT	3
3.	COMPATIBILITÀ AL PTCP DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	4
	3.1. Struttura socio-economica	5
	3.2. Uso del suolo e sistema insediativo	5
	 3.2.1. Stima del fabbisogno insediativo e dimensionamento di Pgt	6 9
	3.3. Sistema infrastrutturale esistente e scenari di sviluppo	11
	3.3.1. Classificazione viabilistica e infrastrutture per la mobilità	14 15 15 15
	3.4.1. Rete verde di ricomposizione paesaggistica	20 21 22 22 23
	3.6. Difesa del suolo	26
	3.6.1. Assetto idrogeologico (Pgra, invarianza idraulica, problematica sismica, occhi pollini) 3.6.2. Sistema delle acque superficiali	29 29
4.	RETE ECOLOGICA REGIONALE: criteri per la gestione e la manutenzione della RER	36
5.	VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA) Direttiva 92/43/CEE "Habitat"	37
6.	PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE PROVINCIALE	37

RELAZIONE ISTRUTTORIA

per l'espressione della valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali al Ptcp, ai sensi della L.R. 12/2005.

Comune di Usmate Velate

- <u>Strumento urbanistico vigente</u>: Pgt approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.32 del 06/11/2008, vigente dal 13/05/2009 (pubblicazione BURL n.12). Con Delibera di Consiglio Comunale n.35 del 05/12/2013, il Comune ha proceduto all'"*Approvazione della rettifica delle Direttive del Documento di Piano per il Governo del territorio-immediata esecutività*"; la rettifica al DdP non è stata oggetto di valutazione di compatibilità al Ptcp (pubblicazione Burl-Sac n.51 del 18/12/2013). La validità del documento di Piano è stata prorogata con Delibera di Consiglio Comunale n.12 del 08/05/2018, ai sensi dell'art. 5 comma 5 della Legge Regionale 28.11.2014 n.31, come modificata dall'art.1 comma 1 della L.R. 16/2017.
- <u>Strumento urbanistico oggetto di valutazione</u>: Variante generale Pgt in adeguamento alla LR n.31/2014 e con proposta di modifica/integrazione degli atti di pianificazione provinciale (art.13.5 della LR 12/2005), adottata con Delibera di Consiglio Comunale n.23 del 29/05/2023.
 - Procedura di VAS: I CdS del 02/03/2021 contributo Prov.MB trasmesso con nota del 22/12/2020 (prot.prov.n.52159). Il CdS del 16/12/2022 contributo Prov.MB trasmesso con nota del 07/12/2022 (prot. prov. n. 55687); Parere motivato e Dichiarazione di Sintesi del 14/02/2023.
 - Adozione: Delibera di Consiglio Comunale n.23 del 29/05/2023
 - Istanza di valutazione con proposta di modifica Ptcp: nota del 27/07/2023 (prot.prov.n.36323)
 - Avvio del procedimento: nota del 01/08/2023 (prot.prov.n.37048)
 - Incontro istruttorio: 12/09/2023

1. PREMESSA

Ai sensi della L.R. n.12/2005, la Provincia valuta la compatibilità rispetto al Ptcp degli strumenti urbanistici comunali. In relazione a ciò, ai sensi dell'art.18 della L.R. 12/05, oggetto della presente è l'accertamento di idoneità dell'atto ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti.

La Provincia di Monza e della Brianza ha approvato, con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.16 del 10/07/2013, il proprio Ptcp. Ai sensi dell'art.17 comma 10 della LR 12/2005, con la pubblicazione sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi n. 43 del 23/10/2013 - il Ptcp ha assunto efficacia.

Con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 31 del 12/11/2018, la Provincia ha approvato la variante alle Norme del Piano, efficace dal 2 gennaio 2019 (BURL - Serie Avvisi e Concorsi n. 1 del 02/01/2019) e, con atti diversi, anche alcuni elaborati cartografici del Ptcp hanno subito modifiche in esito a recepimento di protocolli d'intesa (con i comuni di Desio e di Usmate Velate) e a sentenza del Giudice Amministrativo (in comune di Usmate Velate).

Con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 15/02/2022, la Provincia ha approvato la variante di adeguamento del Ptcp alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo ai sensi della LR31/2014 (BURL - Serie Avvisi e Concorsi n. 14 del 06/04/2022). Al fine di supportare i Comuni nella predisposizione delle analisi funzionali alla determinazione e all'applicazione delle soglie di riduzione del consumo di suolo ai sensi dell'*Allegato B-Adeguamento alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo* del Ptcp, la Provincia ha comunicato ai Comuni, con propria nota prot. prov. n. 16288 del 08/04/2022, la messa a disposizione della Banca dati dei contenuti analitici quantitativi e qualitativi della variante, comprensiva del Valore paesaggistico-ambientale del suolo utile netto e del Valore agricolo del suolo utile netto. Sono pertanto disponibili:

- la banca dati in formato GDB Esri (per l'utilizzo dei dati su piattaforma ArcGis);
- la banca dati in formato shp file (per l'utilizzo dei dati in qualsiasi software Gis);
- lo schema fisico descrittivo della banca dati.

Come in più parti ribadito all'interno del nuovo Allegato B del Ptcp, i dati restituiscono stime di scala provinciale che i Comuni sono chiamati a raffinare nelle proprie letture di scala locale.

In un'ottica di massima condivisione degli studi conoscitivi del territorio realizzati o promossi dalla Provincia, si segnala che sul sito web istituzionale al seguente indirizzo:

http://www.provincia.mb.it/Temi/pianificazione-territoriale-e-parchi/pianificazione-territoriale/analisi-territoriali/

sono pubblicati, scaricabili e, in parte, interrogabili tramite visualizzatore diversi dati analitici utili alla definizione delle scelte di pianificazione dei comuni, tra cui anche:

- Quadro conoscitivo del PUMS (Piano urbano per la mobilità sostenibile)
- Itc-Cnr (Istituto per le Tecnologie della Costruzione Consiglio Nazionale delle Ricerche), "Relazione di ricerca. Strumento integrato per la pianificazione energetico-ambientale del territorio della Provincia di Monza e della Brianza. Relazione finale", aprile 2021.

Si evidenzia inoltre che, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.16 del 25 maggio 2023, è stata approvata la Variante di Ptcp in materia di infrastrutture per la mobilità (efficace dal 23/08/2023 in esito a pubblicazione su Burl-Sac n.34).

Si ricorda, infine, che la valutazione di compatibilità al Piano provinciale è effettuata, oltre che con riferimento ai contenuti del vigente Ptcp, anche in relazione alla disciplina regionale introdotta in materia di consumo di suolo circa il corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi del Ptr nei Pgt (art.5 della Lr 31/2014) e dei contenuti specifici di cui alla Lr 12/2005, oltre a quella in ordine ai criteri per la gestione e la manutenzione della Rete Ecologica Regionale (art.3-ter, comma 3, della LR 86/1983).

2. OBIETTIVI E STRATEGIE DEL PGT

Nel testo della Delibera di Giunta Comunale n.171 del 26/11/2020 (atto di indirizzo), con la quale è stato dato avvio al procedimento per la redazione della variante generale del Pgt vigente, si legge che la variante consiste nell' "aggiornamento degli Atti costituenti il Piano di governo del territorio stesso, ai sensi e secondo le procedure di cui al 2° comma dell'art.13 della Legge Regionale 12/2005 s.m.i. e in attuazione degli indirizzi approvati con la Deliberazione G.C. n.164 del 19.11.2020".

Nella *Relazione illustrativa* della variante sono riportati sinteticamente gli obiettivi e i contenuti del nuovo Documento di Piano (cfr. DP04 - parte III, pagg. 30 e 31), che perseguono:

1. la riduzione del consumo di suolo come occasione per ripensare il rapporto tra l'edificato e le aree verdi. In merito il Pgt evidenzia che "appare necessario individuare un metodo di valutazione della possibile riduzione del consumo di suolo legato alle condizioni della città costruita, più che a criteri di natura quantitativa".

Con riferimento a tale affermazione giova sottolineare che i criteri quantitativi (insieme a quelli qualitativi) non costituiscono un'opzione, bensì un adempimento alla legge regionale;

- 2. la tutela attiva dei valori paesaggistici e identitari;
- 3. la salvaguardia delle attività lavorative come fattore fondamentale della vitalità urbana. In merito il Pgt evidenzia che è prestata "presta la massima attenzione alla rimozione degli ostacoli che possono intralciare lo sviluppo delle attività produttive provvedendo in particolare a:
 - rimuovere gli eventuali intralci normativi, prestando particolare attenzione alla disciplina delle destinazioni d'uso ed alla disponibilità di aree per l'ampliamento delle attività presenti nel Comune;
 - ..."

Con riferimento a tale affermazione giova sottolineare che non è data alcuna spiegazione/argomentazione relativa a quali siano gli "intralci normativi" da rimuovere;

4. il consolidamento del sistema dei servizi e degli spazi pubblici.

In Appendice C (*Proposte di modifica al PTCP*) alla *Relazione illustrativa* del Documento di Piano (cfr. elaborato DP.04 pag.53) sono genericamente contenute le proposte di modifica al Ptcp. In merito si evidenzia che non tutte le modifiche trattate in Appendice C si configurano come richieste di modifica del Ptcp ai sensi dell'art.13.5 della LR 12/2005). Nello specifico:

- confini PLIS Parco Agricolo Nord Est (PANE) e PLIS dei Colli Briantei. Proposta di ampliamento a fronte di alcune puntuali riduzioni. A riguardo, il documento attesta una complessiva proposta di incremento pari a:
 - Parco Colli Briantei = + mq. 468.852 (+ 14,4%);
 - Parco Agricolo Nord Est = + mq. 112.338 (+ 12,5%).

In merito, si rimanda al paragrafo 3.4.3 della presente Relazione. A riguardo si anticipa che la proposta di nuova perimetrazione dei Plis non costituisce proposta di variante al Ptcp ai sensi dell'art.13.5 della LR 12/2005; ai sensi dell'art.36.4, in sede di formale riconoscimento dei perimetri dei Plis la Provincia si esprime, nel caso, sull'eventuale esclusione dalla Rete verde provinciali delle aree proposte in riduzione;

- **ambiti agricoli di interesse strategico (AAS)**. Al paragrafo 2 della richiamata *Appendice C* è precisato che "La Variante ... propone per quanto riguarda gli AAS una rettifica degli stessi così come previso dal comma 3 dell'art.7 delle norme del Ptcp". Pertanto, si assume che in materia di AAS la Variante in esame non proponga modifiche in variante al Ptcp ai sensi dell'art.13.5 della LR 12/2005.
- rete verde di ricomposizione paesaggistica (RV). La variante propone sia rettifiche all'individuazione della RV ai sensi dell'art.31.4 delle Norme del Ptcp, sia riduzioni della Rv che costituiscono proposta di modifica del Ptcp ai sensi dell'art.13.5 della LR 12/2005). Queste ultime riguardano:
 - "l'esclusione delle aree destinate a scuola, centro sportivo, parchi pubblici vari, attrezzature oratoriali, in quanto non necessitanti di particolari ulteriori salvaguardie e già variamente attrezzati per l'uso pubblico";
 - "l'esclusione di ulteriori aree interne all'edificato, di potenziale trasformazione, ritenute non essenziali ai fini della continuità della rete verde".

In merito, si rimanda al paragrafo 3.4.1 ed al capitolo 6 della presente Relazione;

- <u>ambiti vallivi</u>. Al paragrafo 4 della richiamata *Appendice C* è specificato che "Nell'ambito della variante Generale al PGT si è provveduto ad una più attenta lettura alla scala comunale degli ambiti vallivi, tralasciando le tematiche idrauliche, affrontate nel Piano di Gestione Rischio Alluvioni, ed individuando come ambiti vallivi quelle porzioni di territorio ove la lettura morfologica non appare compromessa dai fenomeni antropici". La variante contiene proposta di riconfigurazione degli ambiti vallivi - ai sensi dell'art.11, comma 5.a delle Norme del Ptcp - nella documentazione relativa alla Componente Geologica di Pgt (cfr. Allegato 4 alla Relazione geologica).

Considerato quanto sopra richiamato e in coerenza con quanto esplicitato al punto 4 del dispositivo della DCC 23/2023 di adozione della Variante in esame ["ai sensi del comma 5 del medesimo art. 13, la trasmissione degli atti costituenti la Variante al P.G.T. alla Provincia di Monza e della Brianza per il parere di compatibilità con il P.T.C.P. essendo nella variante al P.G.T. contenute ipotesi di rettifica ma anche proposte di modifica che richiedono l'approvazione di una variante al PTCP (rete verde)"], si assume che la proposta di modifica del Ptcp_ai sensi dell'art.13.5 della LR 12/2005 riguardi unicamente la Rete verde del Ptcp.

3. COMPATIBILITÀ AL PTCP DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Tenuto conto che, ai sensi dell'art.5 comma 2 delle Norme del Ptcp "Gli atti di pianificazione privi dei contenuti minimi specificati nelle presenti norme sono valutati non compatibili", è opportuno ricordare l'importanza dell'analisi delle previsioni degli atti pianificatori sovralocali e, in particolare, della collocazione del Piano comunale nel contesto pianificatorio e programmatico del vigente Ptcp. Ciò al fine della costruzione di un quadro d'insieme strutturato e contenente tutti gli obiettivi di tutela e sviluppo con cui lo strumento urbanistico comunale non solo si relaziona ma, nella declinazione delle strategie e azioni, deve dimostrarsi coerente. In merito si richiama che "Il governo del territorio si attua mediante una pluralità di piani, fra loro coordinati e differenziati, i quali, nel loro insieme, costituiscono la pianificazione del territorio stesso" (cfr. art. 2.1 Lr 12/2005).

Si rileva che:

- la variante in esame costituisce proposta di adeguamento del Pgt ai sensi della Lr 31/2014; il Comune, in relazione ai contenuti della variante di adeguamento del Ptcp alla soglia regionale di riduzione di consumo di suolo, ha sviluppato il proprio progetto di piano riferendosi a obiettivi, soglie e criteri di cui al nuovo Allegato B del Piano territoriale di coordinamento. La variante ha inoltre tenuto conto delle sopravvenute disposizioni regionali in materia di invarianza idraulica e assetto idrogeologico, in materia di regolamento edilizio tipo e in materia di zonizzazione sismica;

- la variante contiene previsioni in contrasto con l'individuazione delle tutele paesaggistico-territoriali del Ptcp e propone modifiche al Ptcp ai sensi dell'art.13 comma 5 della Lr 12/2005 relativamente alla Rete Verde di ricomposizione paesaggistica (RV). La proposta di variante al Ptcp è trattata al capitolo 6 della presente relazione.

La variante in esame assume il Pgt 2009, così come rettificato nel 2013, quale strumento urbanistico vigente (a seguito di efficacia e pubblicazione su BURL n.51 del 18/12/2013), anche ai fini dell'adeguamento alla Lr 31/2014 in materia di riduzione del consumo di suolo.

3.1. Struttura socio-economica

In relazione alla tematica, il Ptcp declina i propri obiettivi specifici avendo a riferimento i seguenti obiettivi generali:

- Ob. 2.1, competitività e attrattività del territorio, artt. 13-27;
- Ob. 2.2, qualità e sostenibilità degli insediamenti per attività economiche-produttive, artt. 43, 47;
- Ob. 2.3, razionalizzazione e sviluppo equilibrato del commercio, art. 44.

Preme innanzitutto rilevare che nella documentazione di variante, e nella Relazione illustrativa del documento di Piano, la trattazione della struttura socio-economica del Comune di Usmate Velate non risulta adeguatamente approfondita.

Il paragrafo 4.3 della Relazione al documento di Piano contiene un'analisi delle dinamiche sociali ed economiche della Brianza, e colloca il Comune di Usmate e Velate nell'area del Vimercatese "caratterizzata da una bassa densità abitativa alla quale corrispondono una relativamente contenuta pressione residenziale e buoni livelli di occupazione" (cfr. pag. 12).

La variante di Pgt non contiene alcun approfondimento circa la compatibilità degli insediamenti produttivi esistenti dal punto di vista urbanistico, logistico, infrastrutturale e paesistico, così come previsto dall'art. 43.4 delle Norme di Ptcp.

È pertanto necessario, in coerenza con i contenuti minimi di Pgt di cui all'art.43.4 delle Norme del Ptcp:

- procedere alla valutazione della compatibilità degli insediamenti produttivi esistenti dal punto di vista urbanistico, logistico, infrastrutturale e paesaggistico.

Relativamente all'individuazione delle aree destinate a nuovi insediamenti produttivi e agli effetti sulla rete viabilistica si rimanda al successivo paragrafo 3.3.4 della presente relazione.

Nella parte III alla Relazione al Documento di Piano, si evidenzia come uno degli obiettivi perseguiti dalla variante consista nella "salvaguardia delle attività lavorative come fattore fondamentale della vitalità urbana" e come il piano presti "massima attenzione alla rimozione degli ostacoli che possano intralciare lo sviluppo delle attività produttive provvedendo in particolare a: rimuovere gli eventuali intralci normativi, prestando particolare attenzione alla disciplina delle destinazioni d'uso ed alla disponibilità di aree per l'ampliamento delle attività presenti nel Comune; favorire il riuso per attività produttive delle aree industriali dismesse o sottoutilizzate; evitare di caricare gli interventi edilizi di oneri aggiuntivi, anche se connessi a finalità pubbliche".

Il Titolo III del Piano delle Regole (cfr. RP05 pagg.18-19) è dedicato alla trattazione del tema del Commercio e dei pubblici esercizi, in termini di ammissibilità delle attività commerciali nelle diverse porzioni di territorio e di procedure per l'ottenimento del titolo edilizio (cfr. art.21.2). In merito alle Grandi strutture di vendita (GSV), sono confermate quelle esistenti all'entrata in vigore della variante e "ne è consentito l'ampliamento entro il limite di edificabilità dell'area".

3.2. Uso del suolo e sistema insediativo

In relazione alla tematica, il PTCP declina i propri obiettivi specifici avendo a riferimento i seguenti obiettivi generali:

• Ob. 3.1, contenimento del consumo di suolo, artt.45, 46, 47, 48 e Allegato B;

- Ob. 3.2, razionalizzazione degli insediamenti produttivi, artt. 43 e 47;
- Ob. 3.3, promozione della mobilità sostenibile attraverso il supporto alla domanda, art.39;
- Ob. 3.4, migliorare la corrispondenza tra domanda e offerta nel mercato residenziale, art.42.

Come richiamato in premessa, Regione Lombardia ha delegato alle province, nell'ambito della valutazione di compatibilità al Ptcp, puntuali verifiche in ordine ai disposti per la riduzione del consumo di suolo ai sensi della LR 31/2014 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato", come recepiti in termini di criteri e indirizzi dall'integrazione Ptr approvata con Deliberazione di Consiglio Regionale n.411 del 19/12/2018 ed efficace dal 13/03/2019 (BURL - Serie Avvisi e Concorsi - n. 11).

3.2.1. Stima del fabbisogno insediativo e dimensionamento di Pgt

La stima del fabbisogno insediativo è alla base della politica di riduzione del consumo di suolo e dei connessi processi di adeguamento di tutti gli strumenti di pianificazione. In particolare, è funzionale ad assicurare, nelle due macro-funzioni individuate – "residenziale" e "altro" - l'equilibrio tra domanda e offerta, assumendo sia aspetti di quantità che aspetti di qualità (in termini di adeguatezza alle necessità delle diverse componenti economico-sociali).

Nella Variante di Pgt in esame, la stima del fabbisogno insediativo è condotta per la sola funzione "residenziale" assumendo a riferimento il decennio 2023-2033. Nel merito si evidenzia che le analisi non sono state condotte secondo le indicazioni di cui ai Criteri dell'Integrazione PTR, come indicato in Allegato B del Ptcp (Parte Prima, p.to A.2, pag. 9).

La variante formula tre ipotesi di crescita della popolazione residente per l'arco temporale 2023-2033 ("ipotesi bassa" pari a +100 abitanti, "ipotesi media" pari a +1.000 abitanti ed "ipotesi alta", pari a +2.000 abitanti) optando per un dimensionamento di Pgt rapportato all'ipotesi "media".

Le previsioni insediative proposte dalla variante, sia in termini di Ambiti di trasformazione del Documento di Piano, sia in termini di aree di completamento, sia di comparti di rigenerazione urbana disciplinati dal Piano delle Regole, sono dimensionate (utilizzato il criterio di 1 abitante ogni 50mq di SL) su un minimo di +561 abitanti ed un massimo di +668 abitanti (in funzione dell'applicazione dell'indice fondiario proprio o massimo assegnato all'area). Complessivamente si attestano su una media di +616 nuovi abitanti teorici per massimo 33.500mq circa di SL (cfr. par.16, DP.04 pag.40-41). La stima degli abitanti teorici è contenuta nella Tabella a pag.41 della Relazione illustrativa DP.04; in merito si segnala che la tabella contiene errori nella sommatoria totale dei residenti teorici.

La Variante in esame non contiene alcuna stima relativa al fabbisogno produttivo o, complessivamente, delle destinazioni non residenziali.

3.2.2. Le previsioni insediative del Pgt

Gli Ambiti di trasformazione

In Appendice B alla Relazione illustrativa del Documento di piano della variante in esame è contenuta una tabella ricapitolativa dello stato di attuazione del PGT vigente. Rispetto ai 15 ambiti di trasformazione disciplinati dal Documento di Piano del vigente Pgt (di cui, di massima, n.11 a prevalente destinazione residenziale, n.1 a destinazione mista residenziale-servizi, n.2 a prevalente destinazione produttiva, n.1 a destinazione mista produttiva e commerciale) solo uno risulta completamente attuato -ex AT6- e due parzialmente attuati -ex AT2 ed ex AT3- (cfr. elaborato DA.03 e relazione DP.04 pag.51).

<u>Degli ambiti parzialmente attuati non è data informazione riguardo alla vigenza, al 2014 e ad oggi, dei relativi strumenti attuativi.</u>

Il Documento di Piano in esame prevede (cfr. tavola DP.01 e elaborato DP.05):

- n.2 Ambiti di trasformazione a destinazione residenziale (AT-R1 e AT-R2). Nello specifico:
 - AT-R1 (modifica perimetro ex AT3 mediante esclusione della porzione attuata -ora in Tuc- e inserimento di nuova superficie urbanizzabile), con ST pari a 16.700mq, interamente su suolo libero allo stato di fatto. Si evidenzia che la porzione attuata con riferimento al Pgt vigente risulta essere inferiore rispetto alla superficie individuata come tessuto prevalentemente residenziale

del Piano delle regole (RP.01) e come urbanizzato allo stato di fatto nella carta del consumo di suolo (DP.02).

È necessario indicare correttamente quale superficie libera allo stato di fatto e non edificabile la porzione dell'ex AT3 non attuata ed esclusa dalla nuova perimetrazione dell'AT-R1;

- AT-R2 (ex AT5), con ST pari a 12.600mq, interamente su suolo libero allo stato di fatto e interamente urbanizzabile. Rispetto alla previsione vigente si evidenzia che la superficie urbanizzabile è aumentata del 50%.
- n.3 Ambiti di trasformazione a destinazione produttiva. Nello specifico:
 - AT-P3 (ex AT15), con ST pari a 20.280mq, interamente su suolo libero allo stato di fatto, urbanizzabile per 8.112mq. L'AT-P3 è interamente parte dell'Ambito vallivo del torrente Molgora individuato dal Ptcp (Tav 9); ai sensi dell'art.11.4 delle Norme di Ptcp nelle aree incluse negli ambiti vallivi come eventualmente meglio identificati dal Pgt non sono ammesse nuove edificazioni. La compatibilità della previsione dell'AT-P3 è correlata alla contestuale proposta di migliore individuazione degli ambiti vallivi ai sensi dell'art.11.5 delle Norme del Ptcp, per la quale si rimanda al successivo paragrafo 3.6.3.

In caso di conferma dell'insistenza dell'area in ambito vallivo, occorre ricondurre la proposta di previsione di Pgt relativa all'ambito AT-P3 a conformità con quanto previsto, con valore prescrittivo e prevalente, all'art.11.4 delle Norme del Ptcp.

AT-P4 (parte ex AT14), con ST pari a 73.500mq, interamente su suolo libero allo stato di fatto, urbanizzabile per 51.450mq. L'ambito ricade in massima parte in Rete verde di ricomposizione paesaggistica del Ptcp (art.31 delle Norme del Ptcp) e, nello specifico, nel Corridoio trasversale della rete verde (art.32 delle Norme del Ptcp). Al Corridoio trasversale il Ptcp attribuisce rilevanza paesaggistico-territoriale sovralocale con l'obiettivo, tra l'altro, di salvaguardare e valorizzare soprattutto sotto il profilo paesaggistico/ambientale - le aree libere contermini all'infrastruttura autostradale, potenziando le connessioni verdi. Ai sensi dell'art.32 delle Norme del Ptcp, "non sono fatte salve le previsioni riguardanti ambiti di trasformazione su suolo libero di cui al Documento di piano del Pgt". È possibile la riproposizione delle previsioni vigenti (AT-14 del vigente Pgt); in tal caso, è necessario procedere ad azione di coordinamento definita dalla Provincia d'intesa con il Comune. Ai fini della riproposizione dell'AT è necessario: ricondurre l'AT alla previsione vigente, che – tra l'altro - individua una superficie urbanizzabile massima pari al 50% della ST - e specificare sulla scheda revisionata (DP.05, p.12) la necessità di procedere all'azione di coordinamento Provincia-Comune.

L'ambito è inoltre interessato dalle fasce di rispetto del tracciato ferroviario esistente e dai corridoi di salvaguardia dell'intervento di nuova realizzazione della "Gronda ferroviaria di Nord-Est Seregno-Bergamo" e del Sistema viabilistico pedemontano (obiettivi infrastrutturali prioritari di interesse regionale). Si evidenzia che, ai sensi dell'art.102 bis della LR12/2005, nei corridoi di salvaguardia urbanistica delle infrastrutture prioritarie previste dal PTR, non è consentita l'approvazione di varianti urbanistiche volte alla realizzazione di nuove edificazioni (vd. anche successivo paragrafo 3.3.1).

L'AT-P4 proposto dalla variante in esame è in contrasto con la disciplina prescrittiva e prevalente di cui agli art.31 e 32 delle Norme del Ptcp e con l'art.102bis, comma 2, della LR12/2005; si prescrive pertanto di ricondurre a compatibilità con quanto sopra precisato le previsioni di Pgt relative alle superfici interessate dall'AT-P4 (vd. anche successivi paragrafi 3.3.1 e 3.4.1).

■ AT-P5, di nuova individuazione, raggruppa le superfici individuate dal vigente Documento di piano quali Aree di riqualificazione e di compensazione n.7 (area verde di compensazione ambientale senza alcuna previsione di utilizzo edificatorio, come specificato in elaborato DdP 26.0 "Rettifica delle direttive per il governo del territorio" del vigente Pgt. La Direttiva 13, p.15, specifica che "l'area di riqualificazione e compensazione n.7 sarà utilizzata esclusivamente quale area a verde di compensazione ambientale escludendo pertanto qualsiasi ulteriore utilizzo edificatorio dell'area". Vd. anche Tabella a p.92) e n.8 (parte del vigente AT-14 quale area di riqualificazione ambientale senza previsione di edificabilità, come specificato in elaborato DdP 26.0 "Rettifica

delle direttive per il governo del territorio" del vigente Pgt, Direttiva 30, pp.83-87 e Tabella a p.92). L'AT-P5 proposto ha una superficie territoriale ST pari a 159.860mq, interamente su suolo libero allo stato di fatto, urbanizzabile per 39.956mq. L'ambito ricade interamente in Rete verde di ricomposizione paesaggistica del Ptcp (art.31 delle Norme del Ptcp) e, nello specifico, nel Corridoio trasversale della rete verde (art.32 delle Norme del Ptcp). Al Corridoio trasversale il Ptcp attribuisce rilevanza paesaggistico-territoriale sovralocale con l'obiettivo, tra l'altro, di salvaguardare e valorizzare - soprattutto sotto il profilo paesaggistico/ambientale - le aree libere contermini all'infrastruttura autostradale, potenziando le connessioni verdi.

Inoltre, l'AT-P5 è interessato dalle fasce di rispetto della Tangenziale Est e dai corridoi di salvaguardia dell'intervento di nuova realizzazione della "Gronda ferroviaria di Nord-Est Seregno-Bergamo" e del Sistema viabilistico pedemontano (obiettivi infrastrutturali prioritari di interesse regionale). Si evidenzia che ai sensi dell'art.102 bis della LR12/2005 nei corridoi di salvaguardia urbanistica delle infrastrutture prioritarie previste dal PTR, non è consentita l'approvazione di varianti urbanistiche volte alla realizzazione di nuove edificazioni (vd. anche successivo paragrafo 3.3.1).

L'AT-P5 proposto dalla variante in esame è in contrasto con la disciplina prescrittiva e prevalente di cui ai richiamati art.31 e 32 delle Norme del Ptcp e con l'art.102bis, comma 2, della LR12/2005; si prescrive pertanto di ricondurre a compatibilità con quanto sopra precisato le previsioni di Pgt relative alle superfici interessate dall'AT-P5 (vd. anche successivi paragrafi 3.3.1 e 3.4.1)

Tessuto urbano consolidato

La variante in esame in più casi *trasferisce* previsioni di superficie urbanizzabile individuata dal Documento di piano vigente (Ambiti di Trasformazione), a superficie urbanizzabile del Piano delle regole. Si ritiene che, nei casi in cui le previsioni di trasformazione vigenti riguardino suolo prevalentemente libero e siano individuate al di fuori del Tessuto urbano consolidato (ai margini delle aree agricole), debbano -nel caso- essere nuovamente ricondotte a previsioni del Documento di piano. Il Pgt in esame inserisce in tessuto urbano consolidato, quale ambito di completamento residenziale n.5, quota parte di un AT del vigente PGT (ex AT13) interamente individuato su suolo libero allo stato di fatto e non attuato. La superfice è interamente parte dell'Ambito vallivo del torrente Molgora individuato dal Ptcp (Tav 9); ai sensi dell'art.11.4 delle Norme di Ptcp nelle aree incluse negli ambiti vallivi – come eventualmente meglio identificate dal Pgt - non sono ammesse nuove edificazioni. La compatibilità della previsione è in ogni caso correlata alla contestuale proposta di migliore individuazione degli ambiti vallivo ai sensi dell'art.11.5 delle Norme del Ptcp, per la quale si rimanda al successivo paragrafo 3.6.3.

In caso di conferma dell'insistenza dell'area in ambito vallivo, occorre ricondurre la proposta di previsione di Pgt a conformità con quanto previsto, con valore prescrittivo e prevalente, all'art.11.4 delle Norme del Ptcp.

Rigenerazione urbana

La variante in esame individua, ai sensi dell'art.8.2.e quinquies della LR 12/2005, n.5 Comparti di Rigenerazione Urbana (CRU) quali "aree che per la collocazione nel contesto urbano o per lo stato di utilizzazione degli immobili sono da assoggettare a interventi di rigenerazione urbana" (cfr. elaborato DP.01). Come specificato nella Relazione illustrativa del Documento di piano (DP04, p.39), i comparti individuati concorrono al raggiungimento delle seguenti finalità:

- "la valorizzazione dell'asse urbano centrale di corso Italia e via Roma (AR2 AR3 AR4), ampliando lo spazio pubblico disponibile e realizzando un decoroso accesso al centro da ovest";
- "l'allontanamento delle attività manifatturiere dagli insediamenti residenziali (AR1 e AR5), al fine di risolvere gli eventuali conflitti delle emissioni di polveri, rumori e circolazione di mezzi pesanti".

Tali aree sono individuate in Tav.Dp.01 del Documento di piano coerentemente con quanto previsto dalla LR 12/2005, ma sono disciplinate dal Piano delle Regole (art.16, RP.05). Ai sensi dell'art.8.2.e quinquies della LR 12/2005, unitamente all'individuazione, è il Documento di piano a doverne prevedere

"specifiche modalità di intervento e adeguate misure di incentivazione anche allo scopo di garantire lo sviluppo sociale ed economico sostenibile, la reintegrazione funzionale entro il sistema urbano e l'incremento delle prestazioni ambientali, ecologiche, paesaggistiche, energetiche, sismiche nonché l'implementazione dell'efficienza e della sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente".

È pertanto necessario che:

- modalità di intervento e misure di incentivazione dei comparti di rigenerazione urbana con particolare riguardo all'incremento delle prestazioni ambientali, ecologiche, paesaggistiche, energetiche, sismiche nonché all'implementazione dell'efficienza e della sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente - siano definite dal Documento di piano;
- <u>siano forniti criteri di intervento specifici in relazione alle finalità perseguite ("valorizzazione asse centrale" o "allontanamento attività manifatturiere").</u>

Si evidenzia inoltre che i comparti AR4 e AR5 sono ricompresi all'interno dell'Ambito vallivo del torrente Molgora individuato dal Ptcp (Tav 9); ai sensi dell'art.11.4 delle Norme di Ptcp nelle aree incluse negli ambiti vallivi – come eventualmente meglio identificate dal Pgt - non sono ammesse nuove edificazioni.

<u>Le modalità di intervento dei comparti AR4 e AR5 devono essere ricondotte a coerenza con la previsione</u> prescrittiva e prevalente di cui all'art.11.4 delle Norme di Ptcp, tenuto in particolare conto che:

- la superficie del comparto AR4 risulta essere non edificata allo stato di fatto;
- la superficie del comparto AR5 è interessata dalla proposta di migliore individuazione degli ambiti vallivi ai sensi dell'art.11.5 delle Norme del Ptcp, per la quale si rimanda al successivo paragrafo 3.6.3.
 In caso di conferma dell'insistenza dell'area in ambito vallivo, occorre ricondurre la proposta di previsione di Pgt a conformità con quanto previsto, con valore prescrittivo e prevalente, all'art.11.4 delle Norme del Ptcp.

3.2.3. Riduzione del consumo di suolo in adeguamento alla LR31/2014

A premessa si evidenzia che, per le motivazioni di seguito esposte, non è possibile attestare l'adempimento in tema di riduzione del consumo di suolo ai sensi della LR 31/2014.

In materia di riduzione del consumo di suolo, e con particolare riferimento all'Allegato B del Ptcp e all'art.46 delle Norme del Ptcp vigente, il Comune di Usmate Velate è parte del Quadro Ambientale Provinciale (QAP) nr.8, al quale è associato un Indice di urbanizzazione territoriale (IUT) con livello "mediamente critico"; la correlata soglia di riduzione di consumo di suolo è pari al 40% per la destinazione residenziale e al 35% per le altre destinazioni.

Nella Relazione al Documento di Piano (DP.04), il Comune di Usmate Velate determina correttamente la propria soglia % di riduzione di consumo di suolo a partire da quella assegnata al QAP di riferimento dal Ptcp e tenuto conto delle variabili di adattamento. Con riferimento a queste ultime, il Comune evidenzia per ciascuna la percentuale di maggiorazione o di riduzione della soglia: appartenenza ai Comuni Polo (0), incidenza degli Ambiti di trasformazione su suolo libero (+0.5), potenziale di rigenerazione (+0.5), criticità del sistema della mobilità (+1), incidenza dei valori paesaggistico ambientali (-1.5), incidenza di superfici incluse in Parchi Regionale e PLIS (-1). La sintesi del calcolo riferito alle variabili di adattamento alle soglie di consumo di suolo per il Comune di Usmate Velate porta ad una diminuzione possibile pari a -0.5 p.to percentuale di riduzione (pag. 35 e 37 Relazione di Piano); in merito il Comune non si esprime relativamente "a quali delle soglie (residenziale/altro) applicare le variabili di adattamento; è possibile, in alternativa, applicarle ad entrambe in quota parte" (Allegato B, p.9 del vigente Ptcp).

Nella Relazione illustrativa del Documento di Piano si dichiara che "... il PGT 2023 opera una riduzione della superficie complessivamente superiore a quella che sarebbe da realizzare in base all'applicazione delle soglie di riduzione dettate dall'adeguamento del PTCP ai sensi della LR 31/2014, senza necessità di operare l'ulteriore riduzione (-0,5%) generata dalla applicazione delle variabili di adattamento alle specificità locali".

Tale affermazione non è supportata da alcun conteggio che attesti che la riduzione dovuta ai sensi della legge regionale nelle quantità stabilite dal Ptcp (40% per funzione residenziale e 35% per funzione altro) sia assolta mediante riduzioni di superficie urbanizzabile prevista dal Documento di piano vigente alla data del 2 dicembre 2014. Le tabelle contenute al paragrafo 14 della Relazione illustrativa computano una riduzione di superficie urbanizzabile alle soglie 2014-2023 (pari a 43,53% per il "suolo urbanizzabile ai fini residenziali" e pari a 35,98% per il "suolo urbanizzabile ai fini produttivi") considerando indifferentemente sia previsioni da Documento di piano, sia da Piano delle Regole/dei servizi.

Inoltre, per come illustrata in Tav.DP.02 e per come computata nella tabella riportata nella medesima tavola e nella Relazione illustrativa del Documento di piano, non è possibile verificare la corretta individuazione della superficie urbanizzabile da previsioni del Documento di piano alla soglia del 2014 (superficie a cui deve essere applicata la soglia di riduzione in funzione della destinazione prevalente "residenziale" e "altro"). A titolo non esaustivo si evidenzia che:

- in tav. DP.02 le superfici urbanizzabili da previsioni da Documento di piano vigente al 2014 sono fatte corrispondere interamente alle superfici territoriali anche laddove il Pgt (DdP26.0 "Rettifica delle direttive per il governo del territorio") ne prevede l'urbanizzazione in quota parte (sovente il 50%). In merito si richiama quanto precisato dai *Criteri integrazione Ptr* (pag.41) in relazione a cosa debba considerarsi superficie urbanizzabile per le aree soggette a trasformazione;
- in tav. DP.02 alcune superfici urbanizzabili da Documento di piano al 2014 e non attuate, vengono mantenute come urbanizzabili (anche in quota parte) al 2023, ma da Piano delle regole (e pertanto conteggiate come riduzioni da AT 2014, ma di fatto ancora urbanizzabili al 2023).

Ai fini dell'adeguamento del Pgt alle disposizioni per la riduzione del consumo di suolo (art.5.3 della LR 31/2005) è necessario (vd. anche successivo paragrafo 3.2.4.):

- computare (e individuare cartograficamente) per ciascuna previsione urbanizzativa del Documento di Piano (AT e Aree di riqualificazione e compensazione per le quali è prevista quota parte di superficie urbanizzabile) ricadente su suolo libero o parzialmente libero al dicembre 2014 la sola quota parte della superficie territoriale rientrante nella categoria di "superficie urbanizzabile" (come precisata dai Criteri integrazione Ptr, pag.41). Alla superficie urbanizzabile complessiva, distinta per funzione residenziale e per la funzione "altro", dovrà essere applicata la % di riduzione determinata ai sensi dell'Allegato B del Ptcp;
- evidenziare, mediante idoneo computo quantitativo, individuazione cartografica e relazione illustrativa, le superfici individuate dalla Variante in esame ai fini della riduzione del consumo di suolo nella quantità minima determinata ai sensi del punto precedente, distinte per la funzione "residenza" e per la funzione "altro".

<u>Detta revisione da parte del Comune è imprescindibile ai fini dell'approvazione della variante in esame in adeguamento alla Lr 31/2014.</u>

3.2.4. Carta del consumo di suolo e bilancio ecologico del suolo

Relativamente alla *Carta del consumo di suolo* di cui alla Variante in esame (tavola DP.02), <u>richiamato interamente quanto già specificato al precedente paragrafo 3.2.3., si evidenzia la necessità di ricondurre i contenuti di rappresentazione al dettaglio specificato dai *Criteri dell'integrazione PTR* (pp.38-45) e a quanto previsto all'art.10.1.ebis della Lr 12/2005; in particolare è necessario:</u>

- <u>individuare, alle due soglie temporali (2014-2023), le superfici afferenti alle categorie di "superficie urbanizzata", "superficie urbanizzabile" e "superficie agricola o naturale", dettagliate nelle specifiche sottoclassi determinate dai richiamati Criteri integrazione PTR;</u>
- integrare la Carta con gli elementi di qualità dei suoli liberi e con il valore agricolo dei suoli, elementi conoscitivi determinanti anche ai fini di orientare le previsioni di riduzioni in adeguamento al Ptcp ed alla Lr 31/2001. La carta della qualità dei suoli liberi è peraltro parte integrante della Carta del consumo di suolo ai sensi dell'art.10 comma 1 e-bis della LR 12/2005;
- restituire i dati quantitativi e gli elementi descrittivi necessari;
- integrare la carta al 2023 con l'individuazione degli "ambiti della rigenerazione";
- calcolare, ai sensi dell'art.8.2.bter) della LR 12/2005, la soglia di consumo di suolo al 2014 e al 2023.

Si evidenzia inoltre che:

- <u>la Carta del consumo di suolo, ai sensi dell'art.10.1.e-bis) della LR 12/2005, è un elaborato del</u> Piano delle regole.

3.3. Sistema infrastrutturale esistente e scenari di sviluppo

In relazione alla tematica, il PTCP declina i propri obiettivi specifici avendo a riferimento i seguenti obiettivi generali:

- Ob. 4.1, rafforzamento della dotazione di infrastrutture viarie per rispondere alla crescente domanda di mobilità, artt. 38-41;
- Ob. 4.2, potenziamento del trasporto pubblico per favorire il trasferimento della domanda di spostamento verso modalità di trasporto più sostenibili, artt. 38-41.

Inquadramento territoriale

Nel territorio comunale di Usmate Velate sono presenti degli assi viari in capo alla Provincia di Monza e della Brianza. Nella fattispecie, trattasi di:

- SPexSS342dir Briantea;
- SP41 Agrate Usmate;
- SP 58 Sesto SG Usmate;
- SP177 Bellusco Gerno.

A titolo collaborativo, si segnala che il quadro del sistema della mobilità rappresentato nella Relazione del DP (doc. DP.04, par. 8.1) non tiene conto della recente declassificazione di alcuni tratti di SP e va aggiornato come da Verbale di consegna fra Provincia e Comune di Usmate Velate del 7/9/2023.

Risultano inoltre presenti strade facenti parte della rete di rilevanza sovracomunale individuata in Tavola 12 del PTCP:

- un tratto di SP 58 Sesto SG Usmate (dal confine comunale con Arcore e Vimercate sino all'intersezione con la Tangenziale Est A51), di primo livello;
- un itinerario costituito dalla SP41 Agrate Usmate e dalla SPexSS342dir Briantea, di primo livello;
- una serie di connessioni di previsione di secondo livello, di racconto fra il tracciato principale di Pedemontana e la viabilità locale, in corrispondenza della barriera di Vimercate – Usmate Velate:
- un itinerario di terzo livello costituito dalla SP177 Bellusco Gerno, dall'intersezione con la Tangenziale Est A51 al confine comunale con Carnate;
- un itinerario di terzo livello costituito da via Monza, viale della Brina, via Alighieri, via Cottolengo, via Manzoni, exSP177, via San Rocco;
- un itinerario di terzo livello costituito da via Alighieri, exSP177bis, via Manara, exSP235.

Infine, sul territorio è presente il tratto terminale della A51 - Tangenziale Est di Milano con il rango di "Autostrade, strade extraurbane principali e svincoli a più livelli" e il Comune è interessato, come risulta anche nelle tavole 10 e 12 del PTCP, dallo svincolo della A36 - Autostrada Pedemontana Lombarda localizzato fra Vimercate e Usmate Velate, afferente al lotto funzionale della tratta C.

Recentemente, la concedente autostradale CAL ha dato avvio al procedimento di valutazione ed eventuale approvazione di una variante alla tratta D (cd. variante "D breve") della A36. L'eventuale approvazione della variante alla tratta D determinerà la necessità di una rivisitazione dello svincolo tra A36 e A51 e potrebbe essere l'occasione per rivedere, congiuntamente, l'assetto complessivo del "nodo" viabilistico comprendente anche la SP 58 e sua interconnessione con A51 sul territorio di Usmate-Velate.

3.3.1. Classificazione viabilistica e infrastrutture per la mobilità

La ricognizione delle infrastrutture di mobilità esistenti e previste è riconosciuta dal Pgt, ma non sono stati svolti i correlati approfondimenti idonei ad un corretto sviluppo della progettualità di piano, come da indicazioni relative ai contenuti minimi di Pgt di cui al Capo 2 delle Norme del Ptcp.

Si osserva, in via generale, che gli elaborati grafici e descrittivi del Documento di piano in esame restituiscono, nel complesso, un quadro dell'assetto della rete del trasporto locale e di macro-area e affrontano il tema del sistema della mobilità rispetto alle indicazioni contenute agli artt. 8 e 102bis c. 2 della Lr 12/2005 e ss.mm.ii., all'art.2 della Dgr 8/1681 del 29/12/2005 (Modalità per la pianificazione comunale) e all'art. 3 della Dgr 8/8579 del 3/12/2008 (Determinazioni in merito alla salvaguardia delle infrastrutture per la mobilità e dei territori interessati - art.102bis, Lr 12/2005).

Con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 86 della LR 6/2010 e dalla Dgr X/6698 del 09/06/2017, è stato verificato che la variante in esame tratta il tema degli impianti di distribuzione di carburante nelle Norme del Pdr (Art.23). L'articolo esplicita che per gli impianti esistenti sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria intesi a garantirne la sicurezza, con esclusione di qualsiasi ampliamento degli impianti stessi, e sono altresì richiamate, genericamente, le premialità previste dalla normativa regionale e le modalità applicative nel territorio comunale. Relativamente alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione del carburante si ricorda che, ai sensi di legge, presupposto per la realizzazione di detti impianti sul territorio è l'individuazione di specifiche aree di localizzazione; negli elaborati di Pgt in esame, la realizzazione di nuovi impianti è ammessa in tutte le aree D (individuate come D1, D2 e D3 nella tavola PR.01) e nelle fasce di rispetto stradale (purché a titolo non definitivo e solo qualora presentino una SL non superiore a mq 200). In considerazione di quanto sopra richiamato, si ritiene che detta disciplina di carattere generale non possa costituire adeguamento dello strumento urbanistico ai dettami della Lr 6/2010 (art. 86.3).

Risulta pertanto necessario integrare gli elaborati della proposta di variante di Pgt esplicitando le premialità relative agli impianti di distribuzione di carburante esistenti e individuando, puntualmente, la localizzazione di eventuali nuovi impianti.

Classificazione viabilistica

Entrando nel merito dei contenuti minimi degli elaborati di Piano, si ricordano, in particolare, i dettami dell'art.40 – "Classificazione gerarchica e funzionale della viabilità di rilevanza sovracomunale delle Norme del PTCP", concernente: la presa d'atto della classificazione gerarchica e funzionale della viabilità di rilevanza sovracomunale effettuata dal PTCP; l'individuazione, per gli itinerari esistenti di primo e secondo livello, delle relative fasce di rispetto inedificabili e corridoi di salvaguardia per eventuali futuri allargamenti (nel rispetto di quanto stabilito dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di attuazione) e la definizione di una normativa specifica per gli accessi laterali e le intersezioni.

Premesso ciò, si rileva che i contenuti minimi degli atti di Pgt dell'art. 40 delle Norme del PTCP sono stati sviluppati solo in parte.

Nella Relazione del DP (doc. DP.04) è riportato uno stralcio della tav.12 del PTCP. Per quanto riguarda l'assetto della rete stradale in ambito comunale, tuttavia, si fa riferimento al Pgtu approvato nel 2022, cui si rimanda, e di cui riporta la tav. 06 "Gerarchia delle strade"; in tale tavola la classificazione gerarchica della rete viaria risulta differente da quella individuata in tav.12 del PTCP. Occorre che il Pgt recepisca la classificazione individuata nello strumento di pianificazione provinciale al fine di mantenere inalterato il disegno, a scala più ampia, della maglia viabilistica con funzione di connessione fra le diverse parti del territorio. È inoltre auspicabile che vi sia un raccordo fra gli atti di Pgt e il Pgtu, in modo tale che non sussistano dicotomiche giustapposizioni, e fra pianificazione del territorio e pianificazione settoriale dei trasporti.

Le fasce di rispetto inedificabili per le strade esistenti individuate di primo livello (e di secondo, non presenti sul territorio di Usmate Velate) nella tav.12 del PTCP, sono rappresentate nelle tavole di Pgt DA.02 e RP.01 (oltre che nella serie di tavole RP.02) per il tratto della SP177 e, in modo discontinuo,

sull'asse della SP41, mentre si osserva una diversa perimetrazione del vincolo fra le due tavole sopra citate per quanto riguarda la SPexSS342. Occorre che il Comune provveda a rappresentare le fasce di rispetto stradale lungo l'intero itinerario di primo livello costituito dalla SP41 e dalla SPexSS342. Si riscontra che il tema dell'ampiezza della fascia è stato trattato nelle Norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole (doc. PR.05, art. 25).

Infine, per quanto riguarda gli accessi stradali e le intersezioni, si evidenzia che negli elaborati di Pgt non è stata rinvenuta una specifica regolamentazione. Occorre, dunque, che il Comune provveda in tal senso; oppure, se tale regolamentazione è presente nella documentazione del Pgtu 2022, essa va espressamente riportata anche all'interno del Pgt, verificando che non sia di carattere di generale con semplici riferimenti alla normativa del Codice della Strada in materia bensì sia specifica e puntuale.

Per tutto quanto sopra espresso, risulta pertanto necessario integrare gli elaborati cartografici (es.RP.01) e le norme della proposta di variante di Pgt, rispetto ai contenuti minimi indicati nell'art.40 delle Norme di PTCP, con riguardo a:

- <u>la presa d'atto della classificazione gerarchica e funzionale della viabilità di rilevanza sovracomunale</u> <u>effettuata dal PTCP vigente;</u>
- <u>la rappresentazione delle fasce di rispetto stradale lungo l'intero itinerario di primo livello costituito</u> dalla SP41 e dalla SPexSS342;
- <u>la definizione di una normativa specifica per le intersezioni e gli accessi laterali.</u>

Infrastrutture su gomma

Il Comune è interessato: dalla previsione del tracciato principale del Sistema viabilistico pedemontano lombardo, individuato nella tav. 10 del PTCP come progetti n. 220 "Sistema viabilistico pedemontano (Tratta C)" e n. 221 "Sistema viabilistico pedemontano (Tratta D)"; dalla barriera di Vimercate – Usmate, individuata nella tav. 10 del PTCP come progetti n. 154 "Sistema viabilistico pedemontano (Svincolo tratta C – Svincolo di Usmate Velate)".

Si precisa che l'intervento, nella sua corretta rappresentazione, assume valore prescrittivo e prevalente ai sensi dell'art.18 della LR 12/2005 (vedasi, al riguardo, l'art.41 delle Norme di PTCP). In merito si richiamano i contenuti dell'art.102 bis della stessa legge regionale che istituiscono un corridoio di salvaguardia urbanistica per ciascuna delle infrastrutture prioritarie previste dal PTR, specificando che, ai sensi del comma 2 del citato art.102 bis, nelle aree ricadenti nel corridoio di cui sopra non è consentita l'approvazione di varianti urbanistiche volte a consentire nuove edificazioni.

Dalla verifica condotta agli atti di Pgt in esame si rileva che gli elaborati cartografici del Piano riportano il progetto dell'infrastruttura in coerenza al progetto CIPE definitivo revisionato (Del. CIPE n. 97 del 6/11/2009), il cui vincolo per la pubblica utilità è stato prorogato, da ultimo, con atto di CAL in data 10/1/2023, pubblicato nella G.U. del 19/1/2023.

Alla luce di quanto prescritto dall'art.41.3 delle Norme del PTCP vigente (con valore prescrittivo e prevalente) il Comune è tenuto a recepire negli atti di Pgt, oltre alle opere infrastrutturali, anche i corridoi di salvaguardia apposti al progetto autostradale. Al riguardo, con riferimento all'art. 41.4 delle Norme del PTCP vigente, si segnala che l'aggiornamento annuale del Ptr relativamente all'approvazione degli "obiettivi prioritari di interesse regionale" costituisce, in ogni caso, riferimento prevalente ai fini del recepimento nel Pgt degli interventi infrastrutturali per la mobilità.

Pertanto, ai fini della individuazione dei corridoi di salvaguardia urbanistica *ex* art. 102 bis Lr 12/2005, occorre fare riferimento ai criteri di applicazione di cui all'allegato della sezione 4 – strumenti operativi dell'aggiornamento al Ptr – anno 2023, approvato con Dcr XII/42 del 20/06/2023 (BURL n. 26 del 1/7/2023).

L'art.26 delle Norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole (doc. RP.05) è espressamente dedicato a definire la normativa in merito ai corridoi di salvaguardia infrastrutturale: l'ampiezza di tali

corridoi deve risultare coerente con le indicazioni normative nazionali e regionali in materia, quali l'art.102 bis c. 1 della Lr 12/2005 così come modificato dalla Lr 18/2019.

In tavola DA.02 sono rappresentate le fasce di rispetto stradale: si fa presente che la dizione "fascia di rispetto stradale" utilizzata in legenda è applicata indistintamente sia per le fasce di rispetto delle infrastrutture esistenti, sia per i corridoi di salvaguardia delle infrastrutture di progetto, quale è Pedemontana. Si ritiene necessario, oltre che maggiormente aderente alle disposizioni in materia, distinguere le due diverse fattispecie. In tavola RP.01 (e nella serie di tavole RP.02 di maggior dettaglio), invece, le "aree di salvaguardia infrastrutturale" attengono unicamente alle previsioni del sistema del ferro della Gronda di Nord-Est, mentre è stata creata una unica categoria che ricomprende "rispetti stradali, ferroviari e cimiteriali", includendo gli assi ferroviari esistenti della Saronno – Seregno – Carnate - Bergamo e della Milano - Monza – Carnate - Bergamo, il progetto di Pedemontana e alcune infrastrutture viarie di rango superiore; occorre invece, come già più sopra riportato, ascrivere le previsioni del progetto di Pedemontana nell'ambito delle salvaguardie.

Risulta necessario:

- mettere in coerenza negli elaborati cartografici (in particola RP.01, RP.02 e DA.02) la simbologia utilizzata per indicare le fasce di rispetto (per le infrastrutture esistenti) e quella utilizzata per i corridoi di salvaguardia (per le infrastrutture previste).

Infrastrutture su ferro

Nel territorio sono presenti i tracciati ferroviari Saronno – Seregno – Carnate - Bergamo e Milano - Monza – Carnate - Bergamo.

In tavola di Pgt DA.02, oltre che nella tav. PR.01 (e nella serie di tavole di dettaglio PR.02) è indicata, come da tavola 11 del PTCP, la previsione di potenziamento della Gronda nord-est (sistema Gottardo) e sono altresì indicate le fasce di rispetto degli impianti ferroviari. Ai fini della individuazione dei corridoi di salvaguardia urbanistica ex art. 102 bis Lr 12/2005, come già più sopra riportato per quanto attiene le infrastrutture su gomma, occorre fare riferimento ai criteri di applicazione di cui all'allegato della sezione 4 – strumenti operativi dell'aggiornamento al Ptr – anno 2023, approvato con Dcr XII/42 del 20/06/2023 (BURL n. 26 del 1/7/2023).

I suddetti riferimenti sono correttamente riportati all'art.26 delle Norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole (doc. RP.05), espressamente dedicato a definire la normativa in merito ai corridoi di salvaguardia infrastrutturale. In merito si richiamano i contenuti dell'art.102 bis che, al comma 2, specificano che nelle aree ricadenti nel corridoio di salvaguardia non è consentita l'approvazione di varianti urbanistiche volte a consentire nuove edificazioni.

Con riferimento all'individuazione cartografica dell'ampiezza del corridoio di salvaguardia, si richiama quanto contenuto nel Ptr (aggiornamento 2023): "Per i nuovi interventi ferroviari assoggettati a iter di approvazione della Legge Obiettivo, con particolare riferimento alle linee AC/AV, il gestore della rete nazionale ha usualmente individuato in 75m dall'asse della nuova infrastruttura il corridoio di tutela nell'ambito del quale applicare la disciplina di cui all'art. 165 del medesimo D.Lgs. 163/2006" (Documento *Strumenti operativi* del Ptr, p.46). Peraltro, il vigente Pgt (es. Tavola DdP25.0) individua tale corridoio già in coerenza con quanto richiamato da Ptr.

È pertanto necessario procedere alla corretta individuazione del corridoio di salvaguardia del progetto della Gronda nord-est come da indicazioni del Ptr (75m per lato dall'asse della nuova infrastruttura) ed a tenerne conto per la corretta definizione delle previsioni insediative interferenti.

3.3.2. Sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità

La valutazione degli effetti delle previsioni di piano sulla rete viabilistica è prevista agli articoli 42.3.d, 43.4.d e 45.3.a delle Norme del PTCP tra i contenuti minimi degli atti di Pgt. Per lo sviluppo di tale valutazione il PTCP propone, all'interno dell'Allegato A del PTCP, delle specifiche Linee guida in cui è illustrata la metodologia per la verifica della sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità.

Tale valutazione, la cui assenza era già stata segnalata nel contributo provinciale (prot. prov. n. 55687 del 7/12/2022) reso in sede di seconda Conferenza di VAS, non è stata rinvenuta nell'ambito della documentazione adottata messa a disposizione. Ciò assume particolare rilievo in ragione delle dimensioni quantitative e di destinazione funzionale messe in gioco dalla proposta di Pgt.

Per quanto sopra espresso, risulta pertanto necessario:

integrare gli elaborati della variante, rispetto ai contenuti minimi di Pgt indicati negli artt.42.3.d, 43.4.d e 45.3.a delle Norme di PTCP, verificando i carichi indotti e valutando gli effetti delle previsioni di piano sulla rete viabilistica secondo le modalità stabilite dalle "Linee guida per la valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità" contenute nell'Allegato A al PTCP.

3.3.3. Rete del trasporto pubblico locale e ambiti di accessibilità sostenibile

L'art.39 delle Norme di PTCP definisce i contenuti minimi in relazione alla promozione dell'accessibilità sostenibile, mentre le Tavole 13 e 14 del PTCP rappresentano la rete di Tpl e individuano gli ambiti ad accessibilità sostenibile.

Nella Relazione del DP in esame (doc. DP.04, par. 8.3) è ricostruito lo stato di fatto delle linee di trasporto pubblico su gomma che servono il Comune, trattasi delle linee Z318 e D83c.

Tuttavia, la verifica di coerenza fra le scelte localizzative degli At in previsione e gli ambiti di accessibilità sostenibile è totalmente assente.

Risulta necessario: condurre le verifiche richieste dalle Norme del PTCP (art.39 delle Norme di Ptcp) in relazione alla promozione dell'accessibilità sostenibile.

3.3.4. Viabilità a elevato traffico operativo

L'art.43 delle Norme di PTCP indirizza i Comuni a privilegiare, per la previsione di insediamenti produttivi, localizzazioni che presentino, tra l'altro, compatibilità logistica e infrastrutturale (comma 3). Tale scelta deve essere supportata da una serie di contenuti minimi degli atti di Pgt (comma 4) volti a valutare la compatibilità degli insediamenti esistenti e la sostenibilità degli effetti delle previsioni di piano sulla rete viabilistica, a prevedere misure idonee a migliorare la compatibilità, ovvero a individuare aree prive di incompatibilità per nuovi insediamenti (cfr. anche precedente par. 3.1).

I contenuti minimi sopra richiamati non sono sviluppati dalla Variante in esame.

Risulta necessario: condurre le verifiche richieste dalle Norme del PTCP in relazione alla compatibilità degli insediamenti produttivi con la rete della viabilità a elevato traffico operativo e con il tessuto urbano.

3.3.5. Rete della mobilità sostenibile

Il territorio del Comune di Usmate Velate è interessato, per un breve tratto, dall'itinerario PCIR14 Greenway pedemontana; tale itinerario non è stato riportato nell'elaborato cartografico SP.02. <u>Si ritiene</u> necessario:

recepire in tavola SP.02 l'itinerario PCIR14 Greenway pedemontana

Con riferimento alla tavola 4 del Piano strategico provinciale della mobilità ciclistica (Psmc) approvato con Dcp n.14 del 29/05/2014, come previsto all'art. 3 della Lr n. 7/2009, che costituisce piano di settore rispetto al PTCP vigente, si risconta che nel Comune di Usmate Velate è presente un itinerario della rete portante di rilevanza provinciale per gli spostamenti quotidiani. Sebbene sia possibile ricomporre l'itinerario osservando nella tavola i tratti di piste ciclopedonali esistenti, da realizzare e in previsione di realizzazione da Pgt, si ritiene necessario:

recepire l'itinerario della rete portante di rilevanza provinciale per gli spostamenti quotidiani di cui al Psmc della Provincia di Monza e della Brianza dandone evidenza negli elaborati di Pgt mediante specifica rappresentazione grafica.

3.4. Sistema paesaggistico ambientale

In relazione alla tematica, il Ptcp declina i propri obiettivi specifici avendo a riferimento i seguenti obiettivi generali:

- Ob. 5.1, limitazione del consumo di suolo; promozione della conservazione degli spazi liberi dall'edificato e creazione di una continuità fra gli stessi attraverso il disegno di corridoi verdi, artt. 31, 32, 36, 37;
- Ob. 5.2, conservazione dei singoli beni paesaggistici, delle loro reciproche relazioni e del rapporto con il contesto, come capisaldi della più complessa struttura dei paesaggi della provincia e dell'identità paesaggistico/culturale della Brianza, artt. 13-23;
- Ob. 5.3, promozione della conoscenza dei valori paesaggistici del territorio e della loro fruizione da parte dei cittadini artt. 13-21, 26-27;
- Ob. 5.4, promozione della qualità progettuale, con particolare riguardo agli interventi di recupero e trasformazione in ambiti di segnalata sensibilità in rapporto alla presenza di elementi e sistemi costitutivi del patrimonio paesaggistico/ambientale, artt. 14, 16, 17;
- Ob. 5.5, individuazione e salvaguardia di ambiti e percorsi di fruizione paesaggistica del territorio, con particolare riferimento alla mobilità eco-compatibile e al rapporto percettivo con il contesto, art.35-37;
- Ob. 5.6, valorizzazione dei servizi ecosistemici e sostegno alla rigenerazione territoriale e alla riqualificazione dei suoli, art.48.

Nel merito delle declinazioni dei sistemi di tutela paesaggistica del Ptcp, si rileva che la Variante nell'elaborato "DA.02-Vincoli ambientali, monumentali e da infrastrutture" del DdP prende atto e recepisce solo parzialmente quanto individuato e riconosciuto dal Ptcp e dal sistema dei vincoli di livello sovraordinato. Nel medesimo articolato normativo del Piano delle Regole non sono contenuti rimandi alle disposizioni del Ptcp in merito agli ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica provinciale e, in particolare agli articoli 11 (elementi geomorfologici), 13 (beni storico architettonici), 16 (parchi e giardini storici), 17 (architetture religiose), 20 (architetture e manufatti della produzione industriale), 21 (beni archeologici), 23 (architetture e manufatti della produzione agricola).

Analogamente anche l'elaborato DP.05 - Criteri Tecnici per l'Attuazione riporta per ciascun ambito di trasformazione un sintetico rimando al sistema delle tutele del Ptcp (Rete Verde, AIP, Corridoio Trasversale, ambiti boscati, ...), ma non al sistema dei vincoli e delle previsioni di livello sovraordinato (PTR, RER, previsioni infrastrutturali, ...) che interessano i singoli ambiti di intervento. Risulta del tutto assente il richiamo agli elementi della Rete Ecologica Regionale che interessano il territorio comunale e, in particolare, il Corridoio regionale primario a bassa o moderata antropizzazione nel quale ricadono, in tutto o in parte, alcune previsioni insediative del Documento di Piano e del Piano delle Regole.

Parimenti gli stessi Criteri e le specifiche discipline normative del Piano delle Regole non contengono specifici indirizzi e prescrizioni che consentano, per ciascun ambito, una migliore qualificazione degli interventi sotto il profilo della sostenibilità, dell'inserimento paesaggistico e della mitigazione degli impatti.

Risulta pertanto necessario che le Norme tecniche del Piano assumano la disciplina degli ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica provinciale definita dal Ptcp (artt. 10-28 delle Norme del Ptcp).

Occorre, inoltre, integrare le "Schede di orientamento degli Ambiti di Trasformazione" (Parte III dell'elaborato DP.05) con indirizzi e prescrizioni progettuali aderenti ai caratteri e alle qualificazioni di ciascun ambito di trasformazione e alla disciplina riferita ai sistemi di tutela paesaggistica del Ptcp (Rete Verde, AIP, Plis, ...), della Rete Ecologica Regionale e del sistema di previsioni di livello sovraordinato.

In analogia, indirizzi e prescrizioni progettuali devono essere integrati anche con riferimento alla disciplina dei "Comparti di Rigenerazione Urbana" (di cui all'art.16 delle NTA, peraltro riferiti ad attività produttive dismesse o ancora in essere, per le quali è prevista la delocalizzazione) e delle "Aree C – aree di completamento del tessuto urbano consolidato" (di cui all'art. 14 del Piano delle Regole), soprattutto laddove risultano interessati dal sistema delle tutele sovraordinate, al fine di promuovere e garantire una maggiore coerenza in sede di attuazione degli interventi previsti.

Come rilevato nel contributo reso per la II Conferenza di Vas delle Variante al Pgt, relativamente al sistema delle tutele del Ptcp e della RER, è necessario che anche per gli ambiti non direttamente

compresi in RV, negli elementi della RER o altri ambiti di tutela (ad es. AT-R1), ma ad essi contigui, vengano presi in considerazione gli aspetti riferiti alle relazioni di confine, introducendo nelle "Schede di orientamento degli Ambiti di Trasformazione" e nella stessa disciplina delle aree del Piano delle Regole obiettivi, criteri e direttive specifiche in grado di qualificare gli interventi e minimizzare gli impatti sul sistema ambientale e paesistico nel suo complesso.

3.4.1. Rete verde di ricomposizione paesaggistica

Il territorio di Usmate e Velate è in buona parte compreso all'interno della Rete Verde di ricomposizione paesaggistica (RV) individuata dal Ptcp in Tav.6a, con valenza anche di rete ecologica. La RV comprende, nella parte meridionale, il Corridoio trasversale della stessa. Gli ambiti della RV sono da riferire, in particolare, al territorio agricolo che si sviluppa nel settore settentrionale, a comprendere anche i Plis Colli Briantei e Parco Agricolo Nord Est, e alla fascia di territorio posta a sud del tracciato ferroviario che, coincidente con il Corridoio trasversale della RV, comprende le "attrezzature sportive private a carattere estensivo" (campo da golf) e gli ambiti AT-P4 e AT-P5.

La Variante ha rappresentato a livello cartografico la Rete verde di ricomposizione paesaggistica del Ptcp e il Corridoio trasversale della RV in tavola "DA02-Vincoli ambientali, monumentali e da infrastrutture" del DdP in esame), mentre all'interno dell'articolato normativo del Piano delle Regole non è presente alcun rimando agli obiettivi, agli indirizzi e alle previsioni prescrittive e prevalenti di cui agli art.31 e 32 delle Norme del Ptcp.

Risulta pertanto necessario che le Norme che disciplinano la variante in esame:

- <u>assumano la disciplina della Rete Verde di ricomposizione paesaggistica e del Corridoio trasversale della rete verde del Ptcp (RV e CTRV, tav. 6a, artt. 31 e 32 delle Norme del Ptcp);</u>
- prevedano adeguati interventi di mitigazione e compensazione territoriale nel caso di opere che comportino impermeabilizzazione del suolo "fatte salve" in RV. Tali interventi devono garantire che non venga compromessa la continuità e la funzionalità ecologica della RV (art.31.3.b delle Norme del Ptcp).

Nell'ambito del recepimento della RV la Variante procede contestualmente ad apportare rettifiche e miglioramenti come previsto dalle disposizioni normative di cui all'art.31.4.a, oltre che ad avanzare richiesta di modifica ai sensi dell'art.13.5 della Lr 12/2005 per previsioni inserite nel TUC e disciplinate dal Piano delle Regole e dal Piano dei Servizi, le cui determinazioni sono demandate all'organo esecutivo di Provincia (vd. anche successivo capitolo 6).

Le proposte di modifica avanzate dalla Variante sono contenute nell'Allegato C alla Relazione del Documento di Piano (DP.04), dove sono riassunte anche le modifiche in ampliamento dei confini riferiti ai Plis Colli Briantei e Parco Agricolo Nord Est e, in analogia, le proposte di modifica agli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico e di revisione degli ambiti vallivi. A questo riguardo si evidenzia l'errata titolazione dell'Allegato C, unicamente riferita alla "proposta di modifica degli "Ambiti vallivi" individuati dal PTCP".

Nel merito della Rete Verde, nell'Allegato C alla Relazione del Documento di Piano si legge che "Il PGT propone rettifiche dell'individuazione della Rete Verde, consistenti nella correzione del perimetro delle aree individuate, ed anche modifiche da apportare tramite variante al PTCP per quanto riguarda in particolare le aree interne al tessuto edificato.

Per quanto riguarda le rettifiche del perimetro, queste sono orientate a far collimare il margine dell'area di tutela con quello proposto per le aree destinate all'attività agricola di interesse strategico e per i parchi locali di interesse sovracomunale, come illustrato al Cap.3.1 della Relazione del Piano delle Regole.

- Per quanto riguarda lo stralcio delle aree individuate dal PTCP all'interno dell'edificato, si propone:
 - l'esclusione delle aree destinate a scuola, centro sportivo, parchi pubblici vari, attrezzature oratoriali, in quanto non necessitanti di particolari ulteriori salvaguardie e già variamente attrezzati per l'uso pubblico;
 - l'esclusione di ulteriori aree interne all'edificato, di potenziale trasformazione, ritenute non essenziali ai fini della continuità della rete verde" (DP.04, pag.55).

In termini generali si osserva che, quanto proposto in merito alla RV, non risulta adeguatamente illustrato e rappresentato all'interno degli atti di Variante, al fine di comprenderne consistenza dimensionale e motivazione in relazione a quanto previsto dalle disposizioni normative del Ptcp.

Le medesime proposte in variante al Ptcp non sono motivate, anche dal punto di vista ecologico, né accompagnate da idonee valutazioni in grado di dimostrare il mantenimento del ruolo ecosistemico e di connessione ecologica degli ambiti interessati.

A riguardo occorre osservare che anche in nessuna parte argomentativa della delibera sono esplicitate le ragioni delle richieste di modifica della RV ai sensi dell'art.13.5 della Lr 12/2005.

Relativamente alle proposte di rettifica della RV (ai sensi dell'art 31.4 delle norme di Ptcp), si rileva che la quasi totalità delle stesse non possono essere considerate come "rettifiche ossia correzioni di errori evidenziati da risultanze oggettive riferite alla scala comunale" poiché in gran parte riguardanti porzioni di territorio con previsioni "fatte salve" ai sensi dell'art.31.3.a e dell'art.32.3.a delle Norme di Ptcp.

La rettifica proposta per alcune delle previsioni "fatte salve" riguarda, inoltre, porzioni di territorio che determinano il venire meno dell'unitarietà e continuità della rete, ponendosi dunque in contrasto con gli obiettivi del Ptcp. In taluni casi, infine, le proposte di rettifica sono riferite a porzioni di territorio già incluse in "aree agricole" dal Pgt vigente (cfr. Tavola PdR 14a.0 del Pgt vigente).

Analogamente, si evidenzia che le proposte di stralcio con modifica del Ptcp sono per la maggior parte relative ad altrettante porzioni di territorio destinate a "servizi e spazi pubblici esistenti", in un solo caso oggetto di nuova progettualità nel Piano dei Servizi (SP.02 Carta del Piano dei Servizi - "6 – Nuovo campo da calcio in erba sintetica e nuove torri faro"). Ai sensi dell'art.31 delle norme di Ptcp, le aree individuate rientrano nella fattispecie dei "fatti salvi" e come tali le destinazioni e gli interventi disciplinati dal Piano dei Servizi sono compatibili con la finalità ecologica ed ambientale della rete verde di ricomposizione paesaggistica.

Con riferimento alle altre aree oggetto della proposta di modifica si osserva che lo stralcio dell'"Area di completamento del tessuto urbano consolidato" - comparto C4 – e della contigua area verde comporta la compromissione di un più esteso "interstizio" della Rete verde che, incuneandosi nell'edificato, garantisce la funzionalità delle connessioni ecologiche in ambito urbano, evitando la saldatura dell'urbanizzato e il mantenimento di varchi di permeabilità del suolo. Nel merito si evidenzia che l'ambito oggetto della richiesta di stralcio è individuato dal vigente Pgt, in parte quale "tessuto urbano consolidato", coincidente con il comparto C4 della Variante, e in parte quale "aree per servizi esistenti e previste", oggi invece individuata quale "area a verde privato inedificabile" disciplinata dal Piano delle Regole. Sebbene quest'ultima, non costituisca un "fatto salvo" in RV, ovvero una previsione vigente alla data di adozione del Ptcp, e perdurante ai sensi delle Norme del Ptcp, è da ritenere che la nuova disciplina riferita alla fascia di verde che circoscrive il comparto edificabile, di cui all'art.17 delle NTA del PdR, risulti comunque compatibile con la finalità ecologica ed ambientale della rete verde di ricomposizione paesaggistica e, come tale, possa pertanto permanere in RV, in coerenza con gli obiettivi del Ptcp.

Diverse considerazioni riguardano, invece, la proposta di stralcio riferita all'area compresa tra i tracciati ferroviari, precedentemente interessata dall'"Area di riqualificazione e di compensazione" n.3 del vigente Pgt che la Variante riconduce in parte ad "attrezzature sportive private a carattere estensivo" di cui all'art.18.1 del Piano delle Regole e, in minima parte, ad "area per servizi e spazi pubblici e di interesse pubblico o generale" di cui alla disciplina del Piano dei Servizi. Ad eccezione della necessità di ricondurre le disposizioni normative riferite alle "attrezzature sportive private a carattere estensivo" – campo da golf - di cui all'art.18.1 alla previgente disciplina delle aree di cui si dirà nel seguito, si osserva che entrambe le destinazioni individuate dalla Variante sono da ritenere compatibili con la finalità ecologica ed ambientale della rete verde di ricomposizione paesaggistica e, come tali, in coerenza con gli obiettivi del Ptcp, possono pertanto permanere in RV.

Con riferimento alle rettifiche e modifiche alla Rete Verde, stante la compatibilità della disciplina della Variante in esame relativa alle aree interessate con le finalità della Rete verde di ricomposizione paesaggistica e l'assenza di motivazione dal punto di vista ecologico e di idonee dimostrazioni del

mantenimento della valenza di connessione ecologica degli ambiti interessati (cfr. art. 31.4.a delle norme di piano del Ptcp), <u>risulta pertanto necessario:</u>

- ricondurre in RV le proposte di rettifica che si configurano come proposta di stralcio coincidenti con porzioni di territorio urbanizzato con previsioni "fatte salve" ai sensi dell'art.31 delle norme di Ptcp, ovvero coincidenti con porzioni di territorio già incluse in "aree agricole" dal Pgt vigente;
- <u>ricondurre in RV le proposte di stralcio in variante al Ptcp coincidenti con porzioni di territorio urbanizzato e con previsioni "fatte salve" ai sensi dell'art.31 delle norme di Ptcp.</u>

La proposta di stralcio dalla RV dell'area di massima coincidente con il parco di Villa Borgia (parte in rettifica dell'individuazione del Ptcp e parte in modifica dello stesso) è interamente riconosciuta come rettifica della RV ai sensi dell'art.31.4.a delle Norme del Ptcp.

Risultano in contrasto con i contenuti prescrittivi e prevalenti del Ptcp riferiti alla RV e con la relativa disciplina dei "fatti salvi" le modifiche apportate dalla Variante alla disciplina delle aree riguardanti:

- le "attrezzature sportive private a carattere estensivo" di cui all'art.18.1 del NTA del Piano delle Regole (RP.05). Ferma restando la destinazione d'uso in atto relativa al campo da golf, la Variante al Pgt introduce, infatti, una modifica alle disposizioni normative rendendo ammissibile un incremento della SL dei fabbricati esistenti "fino a un massimo del 20% della SL esistente", rispetto all'incremento massimo del 10% previsto dal Pgt vigente;
- l'area posta a sud del tracciato dell'autostrada Pedemontana, a confine con il Comune di Arcore, classificata dalla Variante al Pgt tra le aree "D1 Aree per attività produttive" del Piano delle Regole (RP.01), in luogo della precedente disciplina riferita alle "aree agricole".

Relativamente alla compatibilità della Variante al Pgt con la norma del Ptcp relativa alla RV e, nello specifico, alla fattispecie dei "fatti salvi" in RV (art.31 e 32) si prescrive pertanto di:

- ricondurre le disposizioni normative riferite alle "attrezzature sportive private a carattere estensivo" di cui all'art. 18.1 del NTA del Piano delle Regole campo da golf (individuata tra servizi e spazi pubblici esistenti in tav.SP.02), alla previgente disciplina delle aree, riportando il limite dell'incremento massimo ammissibile al 10% della SL esistente;
- ricondurre il comparto "D1 Aree per attività produttive" posto a sud del tracciato dell'autostrada Pedemontana, a confine con il Comune di Arcore, alla disciplina delle aree del Pgt vigente. Ciò anche tenuto conto che la modifica alla Rete verde avanzata dalla Variante per l'ambito in oggetto non rientra tra i casi di rettifica e miglioramento ai sensi dell'art.31.4.a e non è, pertanto, da ritenersi accoglibile.

All'interno del Corridoio trasversale della rete verde la Variante in esame contempla previsioni insediative riferite agli ambiti AT-P4 e AT-P5. Al Corridoio trasversale il Ptcp attribuisce rilevanza paesaggistico-territoriale sovralocale con l'obiettivo, tra l'altro, di salvaguardare e valorizzare - soprattutto sotto il profilo paesaggistico/ambientale - le aree libere contermini all'infrastruttura autostradale, potenziando le connessioni verdi. Ai sensi dell'art.32 delle Norme del Ptcp, "non sono fatte salve le previsioni riguardanti ambiti di trasformazione su suolo libero di cui al Documento di piano del Pgt". È possibile la riproposizione delle previsioni vigenti; in tal caso, è necessario procedere ad azione di coordinamento definita dalla Provincia d'intesa con il Comune.

Richiamato interamente quanto ulteriormente specificato al precedente paragrafo 3.2.2 relativamente agli ambiti AT-P4 e AT-P5 si evidenzia inoltre che gli stessi sono compresi nella RER (corridoio regionale primario a bassa o moderata antropizzazione) e nella REP (rete verde di ricomposizione paesaggistica, corridoi primari, corridoi secondari del Ptcp). Pertanto:

- <u>la previsione insediativa riguardante l'ambito AT-P4 può essere mantenuta a condizione di essere</u> ricondotta alle previsioni vigenti (AT-14); in tal caso la scheda relativa alla disciplina (in DP.05) deve

- <u>essere integrata ai sensi del richiamato art.32.3a delle Norme del Ptcp, subordinandone l'individuazione ed i contenuti a intesa Provincia-Comune;</u>
- <u>la previsione insediativa riguardante l'ambito AT-P5 non è compatibile con le previsioni prescrittive</u> <u>e prevalenti del Ptcp in quanto non costituisce riproposizione di una previsione vigente e pertanto deve essere eliminata.</u>

3.4.2. Rete Ecologica Comunale

Riguardo al progetto di Rete Ecologica Comunale (REC) rappresentata nell'elaborato SP.01, con specifico riguardo al disegno e alla strutturazione della REC, si rileva che alcuni ambiti del DdP e del PdR, ricadano in tutto o in parte nella RER (corridoio regionale primario a bassa o moderata antropizzazione) e nella REP (rete verde di ricomposizione paesaggistica, corridoi primari, corridoi secondari del Ptcp). Si rileva, peraltro, che nello stesso elaborato SP.01 la Rete Ecologica Regionale risulta rappresentata unicamente come "corridoio della Pedemontana individuato nella RER" mentre non è presente alcun rimando agli elementi di primo e secondo livello costituenti la RER che interessano il territorio comunale.

Nel merito del progetto di REC si rileva una semplificazione degli elementi rappresentati, la mancata attribuzione di uno specifico ruolo a ciascuno di essi e di una corrispondente disciplina normativa di attuazione, limitata nei contenuti a quanto indicato all'art.12 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi (elaborato SP.04).

A questo riguardo si ricorda che il Pgt deve provvedere all'individuazione della Rete Ecologica Comunale (REC) a partire da alcune categorie di elementi (nodi della rete, corridoi e connessioni ecologiche, zone di riqualificazione ecologica, aree di supporto, aree di supporto e varchi funzionali alla connettività ecologica, ...) che dettagliano ed integrano a livello locale lo schema della Rete Ecologica Regionale e della Rete Ecologica Provinciale, presente solo parzialmente negli elaborati della Variante in esame (cfr. elaborato SP.01).

La stessa disciplina normativa della REC deve contenere obiettivi, indirizzi, azioni e specifiche regole, al fine di garantire la funzionalità delle connessioni ecologiche e, allo stesso tempo, fornire agli strumenti attuativi delle previsioni di piano "un quadro organico dei condizionamenti di tipo naturalistico ed ecosistemico, nonché delle opportunità di individuare azioni ambientalmente compatibili".

A questo riguardo si ritiene necessario richiamare i contenuti della DGR 8/8515 del 26/11/2008 "Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli Enti locali", successivamente aggiornata con DGR 10962/2009, con particolare riguardo al cap. 5 "le reti ecologiche comunali" che contiene indicazioni non solo per la definizione/ruolo/funzione della REC nei Pgt, ma anche per le cautele da attuare nel caso di interventi puntuali. Nello specifico, va richiamato che "gli interventi collocati entro un corridoio primario dovranno in ogni caso garantire che rimanga permeabile una sezione trasversale libera adeguata (non inferiore al 50% della sezione libera indicata dalla cartografia della RER, secondo le indicazioni del Documento di Piano del PTR)".

Sotto questo profilo è necessario che i Criteri Tecnici per l'Attuazione dei singoli ambiti di trasformazione e la disciplina di attuazione dei Comparti di Rigenerazione Urbana e delle Aree di completamento del tessuto urbano consolidato tengano conto di questa condizione, evidenziando come l'intervento insediativo non debba compromettere le condizioni esistenti di naturalità e/o di connettività ecologica e debba realizzare i necessari interventi di infrastrutturazione a verde compensativa, in modo da garantire il mantenimento di una sezione significativa del corridoio verde e al fine di conferire funzionalità ecologica e riconoscibilità paesaggistica alla rete.

Secondo quanto indicato anche all'art.31, comma 4, lettera c) delle Norme del Ptcp, <u>si ricorda che la definizione della REC deve essere integrata anche con l'individuazione a livello locale delle eventuali interferenze dovute alla presenza di barriere infrastrutturali, prevedendo le azioni da attuare al fine di</u>

rendere permeabile la cesura dovuta alle stesse barriere con la realizzazione di passaggi faunistici opportunamente equipaggiati di copertura vegetale, come indicato dal medesimo art. 31.4.c.

3.4.3. Parchi e aree protette

La documentazione di Variante al Pgt contiene proposte di modifica ai PLIS Colli Briantei e Parco Agricolo Nord Est (PANE), con un sostanziale ampliamento a fronte di alcune puntuali riduzioni.

Va evidenziato che, riguardo alle modifiche al perimetro dei Plis, la Variante si limita alla restituzione cartografica delle stesse nell'Allegato 1 alla Relazione illustrativa del Documento di Piano ("quadro B - Proposta delle aree in riduzione ed in ampliamento dei Plis"), senza tuttavia illustrare nel dettaglio le diverse proposte di ampliamento e riduzione.

A livello descrittivo il tema è trattato sinteticamente nell'Appendice C della stessa Relazione illustrativa (DP.04), dove al paragrafo "1 - Ampliamento dei confini dei PLIS dei Colli Briantei e del Parco Agricolo Nord Est" è scritto che "in considerazione del grande valore paesaggistico e ambientale riconosciuto alle aree agricole e boschive che occupano la parte settentrionale del territorio comunale, la Variante prospetta l'ampliamento dei due PLIS fino a ricomprendere tutte le aree agricole a nord del tracciato della ferrovia attestando il perimetro sul confine dell'urbanizzato. Questo nella prospettiva della configurazione di una disciplina di salvaguardia del patrimonio agricolo e boschivo e della gestione unitaria dello stesso da parte dell'autorità dei due Parchi".

Dal punto di vista quantitativo, allo stesso paragrafo emerge come, a fronte di una riduzione di superficie tutelata pari a 49.095 mq complessivi (-24.896 mq Plis Colli Briantei, -24.199 mq Plis PANE), la Variante al Pgt preveda "l'incremento delle aree inserite nei rispettivi parchi" pari a:

- Parco Colli Briantei = + mq. 468.852 (+ 14,4%);
- Parco Agricolo Nord Est = + mq. 112.338 (+ 12,5%).

Oltre ad integrare la documentazione di Variante al Pgt con una individuazione e descrizione puntuale delle proposte di modifica, è necessario altresì procedere all'introduzione nell'articolato normativo del Piano delle Regole di una specifica disciplina riferita ai Plis e alle stesse aree interessate dalla proposta di ampliamento.

Come rilevato nel contributo reso per la II Conferenza di Vas, sotto il profilo formale, si informa che le aree proposte in modifica al perimetro dei Plis rientrano nel medesimo Ambito Territoriale Ecosistemico dei vigenti Plis (cfr. DGR 28/12/2018, n. XI/1124) e pertanto, a Pgt approvato, potranno essere attivate le procedure di riconoscimento presso la scrivente Provincia, ai sensi della DGR 12/12/2007, n. VIII/6148, alla quale si ricorda di fare riferimento per la corretta individuazione dell'ampliamento (cartografia e normativa) negli atti di Pgt (DdP, PdR e PdS).

In particolare, come esplicitato al punto 8.1 della citata DGR 6148/2007, si evidenzia che il Plis deve trovare la propria previsione fondante in tutti gli atti del PGT: il Documento di piano, il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole.

A tal fine, il Documento di Piano deve contenere tutti gli elementi necessari per l'individuazione dei Plis:

- <u>il perimetro e il quadro conoscitivo del territorio che contenga una descrizione delle caratteristiche e delle emergenze naturalistiche, paesaggistiche e/o storico culturali dell'area del Parco, la dimostrazione dell'interesse sovracomunale quali la rilevanza strategica al fine di una ricucitura della frammentazione del territorio, la presenza di particolari emergenze, la creazione di corridoi</u>

- <u>ecologici di connessione del sistema delle aree protette, nonché una proposta di massima degli</u> interventi da realizzare nel parco;
- <u>la definizione dei criteri di interventi all'interno del Plis al fine di garantire la tutela ambientale, paesaggistica e storico-monumentale, ecologica e naturalistica;</u>
- <u>la definizione dei criteri di compensazione, mitigazione, per eventuali interventi ammessi</u> all'interno del parco.

3.4.4. Ambiti di azione paesaggistica (AAP) e Ambiti di interesse provinciale (AIP)

Il Comune di Usmate e Velate è interessato dall'individuazione degli Ambiti di azione paesaggistica (AAP) di cui alla tavola 6c del Ptcp (in particolare è interessato da Ambiti di potenziamento della naturalità dei corridoi fluviali e vallivi) e degli Ambiti di Interesse Provinciale (AIP) di cui alla tavola 6d del Ptcp.

Per gli AIP la disciplina prescrittiva e prevalente di cui all'art. 34, comma 3 del piano provinciale prevede che "...l'eventuale individuazione di superficie urbanizzabile (come specificata al comma 4 dell'art.46) all'interno di ambiti di interesse provinciale, necessita di azioni di coordinamento definite dalla Provincia d'intesa con i Comuni interessati". Gli ambiti di interesse provinciale hanno rilevanza paesaggisticoterritoriale e risultano strategici alla scala sovralocale per la loro localizzazione "a cuscinetto" tra il tessuto urbanizzato e gli spazi aperti tutelati e per il ruolo che possono rivestire, al loro interno (in caso di ambiti estesi), i nuovi insediamenti nel definire i limiti urbani alla scala locale e nel riqualificare il paesaggio dello spazio aperto alla scala sovralocale.

Gli AIP in Comune di Usmate Velate sono interamente inclusi negli Ambiti vallivi dei corsi d'acqua, la cui disciplina, in quanto più restrittiva di quella degli AIP, è prevalente.

Si evidenzia l'opportunità di verificare se la variante in esame contenga previsioni di superficie urbanizzabile in AIP, fuori Ambiti vallivi; in tal caso occorre procedere a integrare la disciplina di Pgt con il riferimento ai contenuti dell'art.34 delle Norme del Ptcp.

3.4.5. Viabilità d'interesse paesaggistico

Il Comune di Usmate e Velate è interessato dall'individuazione della viabilità d'interesse paesaggistico di cui all'art.28 delle Norme del Ptcp, riferita ad alcuni dei tracciati viari del territorio comunale.

L'individuazione della viabilità di interesse paesaggistico è contenuta nella tavola DA.04, relativa al Documento di Piano e riferita alla "Carta condivisa del paesaggio".

A tal proposito, richiamato l'art.28.5 delle Norme di Ptcp, in materia di contenuti minimi degli atti di Pgt, si rende necessario che la Variante di piano:

- recepisca le previsioni prescrittive e prevalenti del Ptcp di cui all'art.28.3;
- <u>individui ampiezze adeguate delle fasce di rispetto lungo le strade panoramiche, in relazione ai caratteri paesaggistici del contesto di cui tutelare la percepibilità e definisca la relativa disciplina di tutela nel Piano delle Regole;</u>
- individui nel Piano dei Servizi, e disciplini nel Piano delle Regole, la rete delle strade rurali d'interesse pubblico, composta dalla rete di strade vicinali, consortili e comunali d'equipaggiamento degli spazi aperti, disponendo che le strade rurali non possano essere trasformate nell'uso, siano mantenute prioritariamente nella pavimentazione priva di manto bitumato e vengano precluse al traffico motorizzato, fatta eccezione per i mezzi agricoli e di servizio.

3.4.6. Componenti vegetali

La copertura vegetale del territorio assume un ruolo di particolare importanza nel definire peculiarità paesaggistiche e condizioni per la conservazione della biodiversità.

I Comuni riconoscono la caratterizzazione naturalistica ed ecologica di tali spazi e ne indirizzano gli usi in coerenza a quanto indicato dal piano provinciale. Tra tali componenti vegetali, il ruolo dei boschi e delle fasce boscate risulta di particolare incisività; indicazioni puntuali in merito sono normalmente

contenute all'interno del PIF – Piano d'indirizzo forestale. Tuttavia, per il territorio della Provincia di Monza e della Brianza attualmente non risulta vigente alcun piano di settore dedicato, in quanto la materia è stata trasferita alla Regione, che dovrà provvedere alla redazione del PIF per il territorio della provincia di Monza e della Brianza.

In assenza di detto strumento, è necessario pertanto fare riferimento alla seguente normativa:

- per la definizione di bosco, D.Lgs. 03/04/2018 n. 34, con particolare riferimento agli artt. 3 e 4;
- per gli adempimenti paesaggistici in bosco, D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, art. 142.1.g e seguenti;
- per la trasformabilità dei boschi, LR 05/12/2008, n. 31, art. 44, come modificato dall'art. 2 della LR 15/7/2014 n.21.

All'interno della tavola "DA02 - Vincoli ambientali, monumentali e da infrastrutture" del DdP, la Variante al Pgt individua le componenti vegetali nelle "foreste e boschi individuati dal Ptcp", introducendo all'art.19.4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole una specifica disciplina normativa riferita alle "aree boschive". Tali componenti risultano inoltre individuate quali "aree boscate" nella tavola SP.01 – Rete Ecologica Comunale del Piano dei Servizi.

3.4.7. Sistemi ed elementi di prevalente valore storico-culturale e simbolico-sociale

La Relazione al Documento di Piano dedica il paragrafo 5 (cfr. DP.04 pagg. 14-19) alla analisi della formazione della città attraverso la successione dei principali strumenti urbanistici che hanno interessato il Comune di Usmate Velate (Programma di fabbricazione del 1973, PRG 1989 e PGT 2009).

Nella relazione è ricostruita la crescita del tessuto urbano anche attraverso l'analisi delle cartografie storiche relative al XVII e XVIII secolo, al Catasto Carlo VI (Catasto Teresiano), ed alla Carta IGM del 1816.

L'elaborato RP.03 identifica sul territorio comunale i principali edifici riconducibili al Nucleo storico di antica formazione del comune di Usmate Velate, per i quali sono assegnate puntuali prescrizioni ed interventi ammessi nell'art.12.4 del Piano delle Regole (cfr. RP.05, pp. 8-9).

Ciò nonostante, <u>richiamato l'art. 16.4 delle Norme di Ptcp, in materia di contenuti minimi degli atti di</u> Pgt, nonché la Tav. 3a del Ptcp, si ritiene necessario che la Variante proceda:

- alla ricognizione cartografica di parchi e giardini storici con particolare attenzione a identificare, laddove esistenti, le unità culturali costituite da ville, giardini, parchi, comparti/nuclei/terreni agricoli loro attinenti e pertinenze varie oltre che da viali o sentieri alberati che conducono a questi complessi, rilevando anche eventuali assi prospettici focalizzati su questi nuclei.

3.5. Ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico (AAS)

In relazione alla tematica, il Ptcp declina i propri obiettivi specifici avendo a riferimento i seguenti obiettivi generali:

- Ob. 6.1 conservazione del territorio rurale, artt. 6 e 7;
- Ob. 6.2 valorizzazione del patrimonio esistente, artt. 6 e 7.

In ordine alla declinazione alla scala comunale degli indirizzi del Ptcp, il Pgt evidenzia in Relazione illustrativa (DP.04) che la variante procede – ai sensi dell'art.7.3 delle Norme del Ptcp - a rettifiche/precisazioni/miglioramenti "alla scala comunale ed alla base cartografica di maggior dettaglio utilizzata per la redazione del PGT rispetto a quella provinciale".

Nell'elaborato grafico "Allegato 1 alla Relazione illustrativa del Documento di Piano" sono restituite le proposte di miglioramento e di rettifica agli AAS individuati dal Ptcp. Dal punto di vista quantitativo il Comune dichiara che "la superficie destinata alle AAS ha un incremento di mq.199.298, pari a +4.5% della superficie attuale" (cfr. Relazione illustrativa DP.04 pag. 54).

L'individuazione delle modifiche proposte non è supportata da alcuna motivazione. In particolare, le motivazioni sono essenziali nei casi in cui la proposta riguarda riduzione degli AAS del Ptcp, considerato che la riduzione è di fatto prevalentemente accoglibile se classificabile come correzione di errore

materiale. In merito al riconoscimento di errori nell'individuazione provinciale si richiama ad esempio quanto già espresso dalla Provincia nel 2014, a fronte di segnalazione da parte di privati (cfr. note prov.n.12444 del 24/03/2014 e n.35723 del 12/09/2014).

L'istruttoria provinciale relativa agli AAS è stata effettuata assumendo i criteri di individuazione degli AAS del Ptcp, come specificati nella *Relazione di Piano* del piano provinciale (pagg. 135-138) e come ulteriormente specificati in sede di controdeduzione delle osservazioni (*Documento tecnico. Parte seconda. Quaderno delle osservazioni*).

Si rileva che:

- sono ritenute compatibili le proposte di ampliamento di AAS;
- sono ritenute compatibili le proposte di riduzioni laddove l'individuazione del Ptcp risulta in contrasto con i criteri definiti dal Ptcp stesso; rientrano in questa categoria i casi, quali quelli sopra richiamati, in cui il Ptcp ha individuato come AAS aree esistenti/pianificate dal Pgt vigente nel 2011;
- sono ritenute non compatibili le proposte di riduzioni che non risultino in contrasto con i criteri provinciali e con le attuali previsioni comunali di Pgt; rientrano in questa fattispecie le riduzioni che interessano aree agricole del Pdr vigente e aree a servizi da Pds orientati alla qualificazione o tutela agricola, ambientale o paesaggistica.

In relazione a quanto sopra, in Figura 1 sono evidenziate, con fondo rosso, le aree da ricondurre a AAS del Pgt. Nella maggior parte dei casi corrispondono a aree agricole del Pgt vigente.

Occorre pertanto ricondurre a AAS tutte le proposte di riduzione che si riferiscono ad ambiti già inclusi in "aree agricole" dal Pgt vigente.

Richiamato l'art.7.4 delle norme di Ptcp, risulta inoltre necessario che la variante di Pgt:

- <u>individui all'interno del Piano delle Regole (elaborati RP.01 e RP.02) le aree destinate all'agricoltura assumendo obbligatoriamente la distinzione tra gli AAS e le altre aree agricole di interesse comunale;</u>
- <u>disciplini l'uso, la valorizzazione e la salvaguardia degli AAS in conformità con l'art.6 delle norme di</u> Ptcp.




Figura 1

3.6. Difesa del suolo

In relazione alla tematica, il Ptcp declina i propri obiettivi specifici avendo a riferimento i seguenti obiettivi generali:

- Ob. 7.1 prevenzione, mitigazione e informazione relativamente al rischio di esondazione e instabilità dei suoli, art.8
- Ob. 7.2 riqualificazione, tutela e valorizzazione delle risorse idriche
 - 7.2.1 sistema delle acque sotterranee, art.9
 - 7.2.2 sistema delle acque superficiali, art.10
- Ob. 7.3 valorizzazione dei caratteri geomorfologici, art.11
- Ob. 7.4 contenimento del degrado, artt. 29-30

Il Ptcp tratta la difesa del suolo nei termini di prevenzione del rischio idrogeologico, di risanamento delle acque superficiali e sotterranee e di tutela degli aspetti ambientali e paesaggistici del territorio.

La documentazione a supporto della variante urbanistica rappresenta un aggiornamento parziale della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del PGT, redatta nel 2007 a supporto dello strumento urbanistico vigente.

La nuova relazione geologica in esame indica in premessa la necessità di riferirsi allo Studio del 2007 per gli elementi territoriali di base quali la geologia, la geomorfologia, l'idrogeologia e la litologia. Sempre in premessa viene inoltre indicato il rimando allo studio vigente per la carta della pericolosità sismica, sebbene in realtà una nuova tavola, Tavola 1, sia allegata alla nuova Componente Geologica in esame. Vista la sostanziale differenza tra la tavola vigente e quella in variante, <u>risulta necessario chiarire quale sia il corretto elaborato da prendere a riferimento per il PGT</u>.

Si ricorda inoltre che la D.g.r. 30 novembre 2011 – n. IX/2616 indica che il Documento di Piano deve contenere lo studio geologico nel suo complesso, quindi anche se gli aspetti relativi alla fase di analisi (ad esempio il quadro relativo all'assetto geomorfologico o all'idrografia) non sono oggetto di aggiornamento, devono essere verificati e riproposti nella Componente Geologica Idrogeologica e Sismica, segnalando la data di riferimento dei contenuti. A titolo collaborativo si suggerisce quindi di allegare alla Componente in variante gli elaborati mutuati dallo Studio Geologico vigente.

Gli aggiornamenti principali che la nuova Componente Geologica introduce rispetto allo studio vigente sono rappresentati da:

- Aggiornamento dell'analisi relativa alla problematica sismica a seguito della riclassificazione del territorio operata dalla D.g.r. 11 luglio 2014 - n. X/2129 "Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia" che ha visto il Comune di Usmate passare dalla zona sismica 4 alla zona simica 3;
- Recepimento delle disposizioni regionali concernenti l'attuazione del piano di gestione dei rischi
 di alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell'emergenza, ai sensi dell'art.
 58 delle norme di attuazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino del
 Fiume Po;
- Recepimento delle indicazioni del R.R. n.7 del 2017: Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), mediante redazione del Documento semplificato del rischio idraulico comunale;
- Recepimento del Ptcp della Provincia di Monza e della Brianza approvato il 10 luglio 2013 (Deliberazione Consiliare n.16/2013), efficace dal 23 ottobre 2013 (Burl n.43 del 23/10/2013), per gli aspetti afferenti le tematiche geologiche e di difesa del suolo.

Non è stata rinvenuta, tra la documentazione adottata e sottoposta a parere di compatibilità con il Ptcp, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà compilata secondo lo schema di cui all' allegato 1 alla D.g.r. 26 aprile 2022 - n.XI/6314. Tale dichiarazione non risulta nemmeno nell'elenco della documentazione adottata contenuto nella Deliberazione di Consiglio Comunale Nr. 1 del 07/03/2023.

La dichiarazione, secondo le indicazioni della D.G.R. IX/2616/2011, deve essere allegata alla documentazione in variante e citata nelle delibere di adozione e approvazione del PGT.

Risulta pertanto necessario allegare alla documentazione a supporto della variante la Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà compilata e sottoscritta dai professionisti incaricati della redazione della Componente Geologica e degli eventuali studi di approfondimento. Tale documento deve essere conforme allo schema dell'allegato 1 alla D.g.r. 26 aprile 2022 - n. XI/6314. La sezione C della dichiarazione deve essere sottoscritta anche dall'autore del progetto urbanistico o dal responsabile dell'ufficio comunale competente.

3.6.1. Assetto idrogeologico (Pgra, invarianza idraulica, problematica sismica, occhi pollini)

Pgra

Il territorio comunale risulta interessato, nel settore orientale, dai corsi d'acqua Molgoretta e Molgora, per quali il PGRA individua areali di pericolosità riferiti al Reticolo Principale di Pianura e Fondovalle (RP). Tali areali sono correttamente indicati nella Tav. 2 CARTA P.A.I.-P.G.R.A. allegata al nuovo Studio Geologico.

Il sistema fluviale costituito dai due torrenti è stato oggetto nel 2016 di uno studio idraulico redatto dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi in aggiornamento del precedente studio, del 2004 denominato ("Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d'acqua naturali e artificiali all'interno dell'ambito idrografico di pianura Lambro – Olona dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, curato dall'Autorità di Bacino del fiume Po). Le aree allagabili definite nell'ambito dello studio del 2016 sono correttamente indicate nella Tav.3 STUDIO IDRAULICO DEI TORRENTI MOLGORA E MOLGORETTA.

Nell'ambito della definizione della pericolosità alluvionale nella nuova Componente Geologica del PGT, gli areali di pericolosità dello studio 2016 sono stati accorpati con gli areali del PGRA vigente. Le aree a differente pericolosità alluvionale, come risultanti dall'accorpamento, sono identificate nella Carta di Sintesi e ricomprese in specifiche classi di fattibilità geologica.

Non sono effettuate valutazioni più dettagliate delle condizioni di pericolosità e rischio locali nei settori territoriali per i quali il PGRA indica un grado di rischio molto elevato (R4); come previsto dalla D.g.r. 19 giugno 2017 n.X/6738, le aree R4 sono assoggettate alle norme di Fascia B (sottoclasse di fattibilità 3d) e di Fascia A delle N.d.A. del P.A.I. (sottoclasse di fattibilità 4b).

Si segnala che lo schema di legenda di cui all'allegato 5 alla stessa D.g.r. n.X/6738, indica che sulla Carta PAI-PGRA deve essere presente la delimitazione delle aree soggette ad allagamento individuate nello Studio comunale di gestione del rischio idraulico e/o nel Documento semplificato del rischio idraulico comunale redatto ai sensi del Regolamento di cui all'art.7 della LR 4/2016. La Tav.2a "Planimetria delle criticità idrauliche censite" indica aree soggette ad allagamenti ed aree caratterizzate da potenziale criticità del sistema fognario. A titolo collaborativo si consiglia di valutare la trasposizione delle aree individuate dal Documento semplificato del rischio idraulico comunale anche sulla Tav.2 CARTA P.A.I.-P.G.R.A.

Il recepimento del PGRA deve comportare anche la verifica dell'adeguatezza del Piano di Protezione Civile (o Piano di Emergenza Comunale) rispetto agli scenari di rischio alluvionale. Il Comune di Usmate Velate è dotato di tale piano (aggiornato al 2016) che risulta accessibile dal sito web comunale. Risulta necessario procedere con la verifica di adeguatezza del Piano di Emergenza Comunale rispetto al PGRA ed alla nuova Componente Geologica, dando conto dei risultati nella documentazione di Piano.

Adempimenti relativi al rispetto del principio di invarianza idraulica ed idrologica (R.R.7 del 23/11/2017)

La documentazione a supporto della variante non contiene lo *Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico*. Risulta invece allegato il *Documento semplificato del rischio idraulico comunale*. Il recepimento nel PGT di quest'ultimo non assolve a quanto previsto dal R.R. 23 novembre 2017, n.7 che stabilisce, per i Comuni ad alta criticità idraulica, come il Comune di Usmate Velate, la necessità di recepire nel PGT gli esiti dello Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico. La possibilità di recepire il Documento semplificato del rischio idraulico comunale è riservata solo ai Comuni nelle aree a bassa

criticità idraulica. Come indicato dall'art.14 comma 5 del R.r. 23 novembre 2017, n.7, aggiornato dalla Legge Regionale 20 maggio 2022, n.9 (Legge di semplificazione 2022), gli esiti dello Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico dovranno essere quindi recepiti con variante da approvarsi entro il 31 dicembre 2025.

Risulta necessario eliminare il riferimento allo Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico richiamato all'art.5.2 dei Criteri Tecnici per l'Attuazione del Documento di Piano (DP05_Criteri tecnici di Attuazione) considerato che ad oggi tale Studio non è stato redatto.

Problematica sismica

Particolare attenzione è stata dedicata dagli estensori della Relazione Geologica all'aggiornamento dell'analisi relativa alla problematica sismica, necessario in ragione della nuova classificazione del territorio comunale a seguito della D.g.r. 11 luglio 2014 - n. X/2129 "Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia", che ha visto il Comune di Usmate Velate passare dalla zona sismica 4 alla zona simica 3.

Nella definizione degli scenari di amplificazione sismica locale, il nuovo Studio Geologico ascrive allo scenario Z2c i settori del territorio comunale caratterizzati dal grado più elevato di pericolosità rispetto al fenomeno degli occhi pollini. Lo scenario Z2c è stato recentemente introdotto con la D.g.r. 15 dicembre 2022 n. XI/7564 "Integrazione dei criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio relativa al tema degli sprofondamenti (Sinkhole)", dove viene indicato come scenario di riferimento per le "aree a potenziale presenza di cavità sotterranee". Nei settori territoriali caratterizzati da potenziale presenza di occhi pollini, la stessa D.g.r. 15 dicembre 2022- n. XI/7564, specifica che lo scenario di riferimento per le amplificazioni sismiche locali è lo Z4a "Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi", indicando la potenziale presenza di strutture polliniche.

Risulta necessario ricondurre la trattazione degli scenari di amplificazione sismica locale agli indirizzi specificati dalla D.g.r. 15 dicembre 2022- n. XI/7564 (paragrafo 1.4.3 Allegato A).

Occhi pollini

Lo Studio Geologico affronta la tematica legata al fenomeno degli occhi pollini a partire dal quadro definito dal Ptcp nella Tavola 8 senza proporre revisioni alla scala locale.

La problematica degli occhi pollini viene trattata con riferimento a due aspetti principali:

- l'analisi delle possibili amplificazioni sismiche locali (vd. quanto segnalato al precedente paragrafo "Problematica sismica");
- le Indicazioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica e idrologica con l'esclusione del ricorso all'infiltrazione nei settori territoriali caratterizzati dai gradi più elevati di pericolosità. Recependo le indicazioni della D.g.r. 15 dicembre 2022- n. XI/7564, le aree a maggiore pericolosità, identificate sulla Carta di Sintesi tra quali "vulnerabili dal punto di vista geotecnico", vengono ascritte alla classe di fattibilità 3.

A titolo collaborativo si segnala che risulta errata la didascalia dell'immagine riportata a pagina 13 della Relazione Geologica, che non rappresenta la Tavola 8 del Ptcp ma uno stralcio dal foglio 97-Vimercate della Carta Geologica d'Italia. A favore di sicurezza si segnala che le manifestazioni superficiali alle quali gli occhi pollini possono dar luogo risultano, in alcuni casi, ben più problematiche della "formazione di piccole doline che si aprono occasionalmente nei campi" (indicata a pagina 34 della Relazione Geologica), con il coinvolgimento di edifici e infrastrutture in ambiente urbano.

Si consiglia di valutare la produzione di una carta d'inquadramento espressamente dedicata alla problematica degli occhi pollini, che correli il quadro della pericolosità con le indagini geognostiche maggiormente significative. Sulla stessa carta, se note, possono essere indicate aree dove in passato si sono già avute manifestazioni del fenomeno.

3.6.2. Sistema delle acque sotterranee

La trattazione degli aspetti afferenti al sistema delle acque sotterranee, eccezion fatta per quanto già evidenziato relativamente all'immissione nel sottosuolo delle acque meteoriche, risulta poco aggiornata e carente dei contenuti minimi che l'art.9 delle Norme del Ptcp richiede ai PGT.

Risulta necessario, rispetto ai contenuti minimi dei PGT di cui all'art.9 delle Norme del Ptcp:

- <u>aggiornare i dati relativi alla piezometria nel Documento semplificato del rischio idraulico comunale,</u> inquanto risalenti al 2007;
- valutare lo stato qualitativo delle acque sotterranee;
- valutare la vulnerabilità della falda anche in relazione agli eventuali centri di pericolo più rilevanti.
 Nella valutazione della vulnerabilità si raccomanda di pesare correttamente il fattore legato alla possibile presenza di occhi pollini, che possono costituire vie d'ingresso preferenziali nella veicolazione degli inquinanti verso le risorse idriche sotterranee.

Si segnala inoltre la necessità di corredare i pozzi pubblici, identificati sia sulla Tav.4 Carta dei Vincoli, che sulla Tav.3 del Documento semplificato del rischio idraulico comunale, del codice identificativo univoco che consente il confronto con il Sistema Informativo Falda (SIF) della Provincia di Monza e della Brianza.

3.6.2. Sistema delle acque superficiali

La documentazione presentata a supporto della variante rimanda, relativamente alla definizione del reticolo idrografico, ad uno studio del 2005 e alla vigente Componente Geologica.

Una cartografia con la distinzione dei tratti idrici ascritti al reticolo idrico principale e a quello minore è contenuta nella Relazione del Documento semplificato del rischio idraulico comunale.

Dal confronto tra il reticolo idrografico contenuto in quest'ultimo documento, la Tav.6 Carta di Fattibilità Geologica e la Tav.4 Carta dei Vincoli, risulta una discrepanza al livello di un tratto idrico afferente al Torrente Molgorana. Tale tratto idrico (indicativamente localizzato ad est di via Valletta), non risulta infatti ascritto alla classe di fattibilità 4a (che è stata assegnata a ogni altro tratto idrico) e risulta privo, nella Carta dei Vincoli, della "Fascia di tutela assoluta e di rispetto". Il tratto idrico in questione risulta identificato nel Reticolo Idrografico Regionale Unificato e quest'ultimo (aggiornato nel 2017 sulla base del DataBase Topografico della Provincia di Monza e della Brianza) è utilizzato nella mappe del Piano dei Servizi in variante quale riferimento per il sistema idrografico (si veda ad esempio la Tav. SP01 Strategie di piano e rete ecologica). Nel Documento di Piano (si veda ad esempio la Tav. DA04 Carta del paesaggio) vengono invece identificati tratti idrografici differenti dallo Studio Geologico e dal Piano dei Servizi, ad esempio non sono indicati i tratti idrografici che nella Carta Idrologica del vigente PGT sono denominati "Val Fredda".

Risulta necessario definire in maniera corretta ed omogenea negli elaborati in variante il reticolo idrografico, coerenziando nel contempo la fattibilità geologica, i vincoli e le eventuali strategie di piano.

A titolo collaborativo, anche con riferimento alla già evidenziata necessità di redigere, a supporto della prossima variante di PGT, lo Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico, si consiglia di valutare l'aggiornamento dello Studio sul Reticolo Idrico Minore risalente al 2005.

3.6.3. Elementi geomorfologici

Gli elaborati del Ptcp di riferimento per gli elementi geomorfologici sono:

- La Tav.9 "Sistema geologico e idrogeologico" (Quadro conoscitivo) del Ptcp, dove sono individuati gli elementi geomorfologici;
- le Norme del Ptcp che, all'art.11, definiscono la disciplina a cui sono assoggettati tali elementi e i contenuti minimi dei Pgt sulla materia.

Occorre evidenziare innanzitutto che gli elementi geomorfologici sono individuati dal Ptcp come afferenti il Sistema rurale-paesaggistico-ambientale e costituiscono elementi di rilevanza paesaggistica.

Nel merito, la Relazione di piano del vigente Ptcp evidenzia che "La tutela e la valorizzazione dei terrazzi, cordoni morenici e solchi vallivi è funzionale al mantenimento del paesaggio provinciale e all'identità dei luoghi, oltre che a contribuire alla stabilità dei terreni e alla prevenzione di fenomeni di dissesto" (p.143), che "Obiettivo del PTCP è la conservazione e valorizzazione degli elementi geomorfologici più evidenti: la conservazione dei caratteri più significativi va inquadrata nella strategia generale di tutela paesistica essendo tali forme testimonianza della storia geologica che ha contraddistinto il territorio contribuendo a definire l'identità dei luoghi. Le disposizioni del PTCP, attente ad un uso del suolo rispettoso delle emergenze geomorfologiche, sono tese altresì a prevenire situazioni di potenziale rischio di instabilità" (p.156) e che "La strategia del PTCP consiste nel coordinare la prevenzione del rischio idrogeologico con la tutela del paesaggio proponendo per gli ambiti vallivi dei corsi d'acqua una disciplina tesa a favorire in questi spazi attività strettamente connesse ai "corsi d'acqua" e orientando gli insediamenti antropici al di fuori delle depressioni vallive" (p.157).

Per quanto la nuova relazione geologica indichi in premessa la necessità di riferirsi allo Studio del 2007 (ad oggi vigente) per gli elementi territoriali di base quali la geologia, la geomorfologia, l'idrogeologia e la litologia, la variante propone una diffusa revisione a scala comunale degli elementi geomorfologici che caratterizzano il territorio comunale. In particolare, propone una migliore individuazione:

- dei due geositi a valenza geomorfologica presenti in Usmate Velate (Morena di Camparada e Valle della Molgorana)
- delle creste di morena
- degli orli di terrazzo
- degli ambiti vallivi dei corsi d'acqua.

Risulta in primo luogo necessario corredare la nuova Componente Geologica del PGT con una specifica tavola dedicata alla geomorfologia, tale elaborato, in ragione delle revisioni proposte, non può essere mutuato dal vigente studio geologico del 2007.

A titolo collaborativo si segnala un refuso nell'elenco riportato a pag.43 della nuova Relazione Geologica, dove viene indicata la "Valle della Molgora" in luogo della "Valle della Molgorana".

Per quanto riguarda la verifica della migliore individuazione alla scala locale degli elementi geomorfologici esistenti ed il riconoscimento di ulteriori elementi, contenuto minimo richiesto ai PGT dalle Norme del Ptcp (art.11), si rileva quanto segue:

- la revisione proposta per i due geositi, la Morena di Camparada e la Valle della Molgorana, appare
 coerente con lettura di dettaglio dell'assetto geomorfologico. La riperimetrazione della Valle della
 Molgorana, in particolare, evidenzia come la ridefinizione degli orli di terrazzo che delimitano la valle
 stessa abbia permesso di estendere il perimetro del geosito provinciale anche ad aree già urbanizzate
 attualmente esterne (si veda ad esempio l'area di via Villaggio Belvedere). Risulta necessario
 allineare alla ridefinizione del geosito anche la corrispondente definizione areale dell'ambito vallivo
 della Valle della Molgorana;
- la proposta di ridefinizione dell'ambito vallivo del sistema fluviale dei Torrenti Molgora e Molgoretta, sensibilmente ridotto nell'estensione rispetto all'individuazione di cui alla Tavola 9 del Ptcp, risulta problematica. Con riferimento alla porzione più settentrionale, gli orli di terrazzo individuati al margine della valle non sono riconosciuti quali limiti dell'ambito vallivo, che risulterebbe pertanto relegato quasi solo alle aree ancora inedificate presenti nella valle stessa. Con riferimento al settore meridionale, l'ambito vallivo viene ricondotto quasi unicamente all'alveo del Torrente Molgora; sia la recente cartografia geologica del Progetto CARG che la Componente Geologica vigente (Tav. 19b Carta Geomorfologica) indicano una superficie del solco vallivo ben più estesa, delimitata da orli di terrazzo che sottendono un'area compatibile con quella individuata sulla Tavola 9 del Ptcp. La proposta di riperimetrazione dell'ambito, a discapito della continuità morfologica della valle (che non si esaurisce al confine del territorio del comune di Usmate Velate), genera "buchi" o "innaturali frammentazioni" non motivate da risultanze morfologiche oggettive, bensì dall'esclusione puntuale di aree sia urbanizzate allo stato di fatto, sia libere allo stato di fatto; anche laddove la proposta riconosce la presenza di orli di terrazzo al margine della valle, gli stessi non vengono riconosciuti come limiti dell'ambito vallivo stesso.

Per quanto sopra menzionato, a cui si aggiunge la carenza degli approfondimenti necessari a supportare la proposta di migliore individuazione dell'ambito vallivo (come peraltro segnalato dalla Provincia al Comune in sede di espressione di contributo alla II conferenza di VAS), si prescrive che l'estensione dell'ambito vallivo del sistema fluviale dei Torrenti Molgora e Molgoretta sia ricondotta all'individuazione di cui alla richiamata Tav.9 del Ptcp e le proposte di pianificazione della variante siano ricondotte a conformità con la norma prescrittiva e prevalente del Ptcp di cui all'art.11.4 delle Norme del Ptcp.

Risulta infine necessario:

- indicare nelle Norme Geologiche di Piano il riferimento alle previsioni prescrittive e prevalenti di cui all'art.11 comma 4 delle Norme del Ptcp, in particolare relativamente ai divieti di nuove edificazioni negli ambiti vallivi e nelle fasce di rispetto degli orli di terrazzo e delle creste di morena;
- <u>rispetto ai geositi, specificare nelle Norme Geologiche di piano che ai geositi di rilevanza provinciale si applica la disciplina prevista dal Piano paesaggistico regionale per i geositi di rilevanza regionale.</u>

3.7. CONCLUSIONE

Per tutto quanto sopra espresso, anche considerato che la mancanza dei contenuti minimi degli atti di Pgt determina la "non compatibilità" con il Ptcp, si esprime:

valutazione di compatibilità al PTCP condizionata al totale recepimento di quanto indicato ai precedenti paragrafi (da 3.1 a 3.6), come di seguito richiamati in sintesi.

Prescrizioni

Ricondurre la proposta di previsione di Pgt relativa all'ambito AT-P3 a conformità con quanto previsto per gli Ambiti vallivi, con valore prescrittivo e prevalente, all'art.11.4 delle Norme del Ptcp (paragrafi 3.2.2, 3.6.3).

Ricondurre a compatibilità la previsione relativa all'ambito AT-P4, proposto dalla variante in esame e in contrasto con la disciplina prescrittiva e prevalente di cui agli art.31 e 32 delle Norme del Ptcp e con l'art.102bis, comma 2, della LR12/2005 (paragrafi 3.2.2, 3.3.1 e 3.4.1).

La previsione insediativa riguardante l'ambito AT-P5 non è compatibile con le previsioni prescrittive e prevalenti del Ptcp relative alla Rete verde (art.31 e 32 delle Norme del Ptcp) in quanto riguarda interventi che comportano impermeabilizzazione del suolo senza costituire riproposizione di una previsione vigente; è inoltre in contrasto con l'art.102bis, comma 2, della LR12/2005. Occorre pertanto ricondurre a destinazioni compatibili le aree ricomprese nella perimetrazione dell'ambito AT-P5 (paragrafi 3.2.2, 3.3.1 e 3.4.1).

Ricondurre a compatibilità la proposta di previsione di Pgt relativa ai comparti di rigenerazione AR4 e AR5 a conformità con quanto previsto, con valore prescrittivo e prevalente, all'art.11.4 delle Norme del Ptcp relativamente agli ambiti vallivi (paragrafi 3.2.2 e 3.6.3).

Ai fini dell'adeguamento del Pgt alle disposizioni per la riduzione del consumo di suolo (art.5.3 della LR 31/2005) è necessario (paragrafi 3.2.3. e 3.2.4):

- attestare che la riduzione di consumo di suolo dovuta ai sensi della legge regionale nelle quantità stabilite dal Ptcp (40% per funzione residenziale e 35% per funzione altro) sia assolta mediante riduzioni di superficie urbanizzabile prevista dal Documento di piano vigente alla data del 2 dicembre 2014;
- computare (e individuare cartograficamente) per ciascuna previsione urbanizzativa del Documento di Piano (AT e Aree di riqualificazione e compensazione per le quali è prevista quota parte di superficie urbanizzabile) ricadente su suolo libero o parzialmente libero al dicembre 2014 la sola quota parte della superficie territoriale rientrante nella categoria di "superficie urbanizzabile" (come

- precisata dai *Criteri integrazione Ptr*, pag.41). Alla superficie urbanizzabile complessiva, distinta per funzione residenziale e per la funzione "altro", dovrà essere applicata la % di riduzione determinata ai sensi dell'Allegato B del Ptcp;
- evidenziare, mediante idoneo computo quantitativo, individuazione cartografica e relazione illustrativa, le superfici individuate dalla Variante in esame ai fini della riduzione del consumo di suolo nella quantità minima determinata ai sensi del punto precedente, distinte per la funzione "residenza" e per la funzione "altro".

Relativamente alla compatibilità della Variante al Pgt con la norma del Ptcp relativa alla RV (paragrafo 3.4.1) è necessario:

- ricondurre in RV le proposte di rettifica che si configurano come proposta di stralcio coincidenti con porzioni di territorio urbanizzato con previsioni "fatte salve" ai sensi dell'art.31 delle norme di Ptcp, ovvero coincidenti con porzioni di territorio già incluse in "aree agricole" dal Pgt vigente;
- ricondurre in RV le proposte di stralcio in variante al Ptcp coincidenti con porzioni di territorio urbanizzato e con previsioni "fatte salve" ai sensi dell'art.31 delle norme di Ptcp.
- ricondurre le disposizioni normative riferite alle "attrezzature sportive private a carattere estensivo" di cui all'art. 18.1 del NTA del Piano delle Regole campo da golf (individuata tra servizi e spazi pubblici esistenti in tav.SP.02), alla vigente disciplina delle aree (ovvero ai "fatti salvi") riportando il limite dell'incremento massimo ammissibile al 10% della SL esistente;
- ricondurre il comparto "D1 Aree per attività produttive" posto a sud del tracciato dell'autostrada Pedemontana, a confine con il Comune di Arcore, alla disciplina delle aree del Pgt vigente in quanto non "fatto salvo". Ciò anche tenuto conto che la modifica alla Rete verde avanzata dalla Variante per l'ambito in oggetto non rientra tra i casi di rettifica e miglioramento ai sensi dell'art.31.4.a e non è, pertanto, da ritenersi accoglibile;
- prevedere (ai sensi dell'art.31.3.b) adeguati interventi di mitigazione e compensazione territoriale nel caso di opere che comportino impermeabilizzazione del suolo "fatte salve" in RV. Tali interventi devono garantire che non venga compromessa la continuità e la funzionalità ecologica della RV.

Ricondurre a AAS le proposte di riduzione che si riferiscono ad ambiti inclusi in "aree agricole" dal Pgt vigente (paragrafo 3.5 e figura 1).

Allegare alla documentazione a supporto della variante la Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà compilata e sottoscritta dai professionisti incaricati della redazione della Componente Geologica e degli eventuali studi di approfondimento. Tale documento deve essere conforme allo schema dell'allegato 1 alla D.g.r. 26 aprile 2022 - n. XI/6314. La sezione C della dichiarazione deve essere sottoscritta anche dall'autore del progetto urbanistico o dal responsabile dell'ufficio comunale competente (paragrafo 3.6).

Ricondurre l'estensione dell'ambito vallivo del sistema fluviale dei Torrenti Molgora e Molgoretta all'individuazione di cui alla Tav.9 del Ptcp e le proposte di pianificazione della variante a conformità con la norma prescrittiva e prevalente del Ptcp di cui all'art.11.4 delle Norme del Ptcp (paragrafo 3.6.3).

Allineare alla ridefinizione del geosito anche la corrispondente definizione areale dell'ambito vallivo della Valle della Molgorana (paragrafo 3.6.3).

Risulta altresì necessario che:

Struttura socio-economica (paragrafo 3.1)

Procedere alla valutazione della compatibilità degli insediamenti produttivi esistenti dal punto di vista urbanistico, logistico, infrastrutturale e paesaggistico, così come previsto all'art.43.4 delle Norme di Ptcp.

Rigenerazione urbana (paragrafo 3.2.2)

Definire nel Documento di piano modalità di intervento e misure di incentivazione dei comparti di rigenerazione urbana - con particolare riguardo all'incremento delle prestazioni ambientali, ecologiche, paesaggistiche, energetiche, sismiche nonché all'implementazione dell'efficienza e della sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente. Esplicitare inoltre criteri di intervento specifici in relazione alle finalità perseguite ("valorizzazione asse centrale" o "allontanamento attività manifatturiere").

Carta del consumo di suolo (paragrafo 3.2.4)

Ricondurre i contenuti di rappresentazione al dettaglio specificato dai *Criteri dell'integrazione PTR* (pp.38-45) e a quanto previsto all'art.10.1.ebis della Lr 12/2005; in particolare:

- individuare, alle due soglie temporali (2014-2023), le superfici afferenti alle categorie di "superficie urbanizzata", "superficie urbanizzabile" e "superficie agricola o naturale", dettagliate nelle specifiche sottoclassi determinate dai richiamati Criteri integrazione PTR;
- integrare la Carta con gli elementi di qualità dei suoli liberi e con il valore agricolo dei suoli, elementi conoscitivi determinanti anche ai fini di orientare le previsioni di riduzioni in adeguamento al Ptcp ed alla Lr 31/2001. La carta della qualità dei suoli liberi è peraltro parte integrante della Carta del consumo di suolo ai sensi dell'art.10 comma 1 e-bis della LR 12/2005;
- restituire i dati quantitativi e gli elementi descrittivi necessari;
- integrare la carta al 2023 con l'individuazione degli "ambiti della rigenerazione";
- calcolare, ai sensi dell'art.8.2.bter) della LR 12/2005, la soglia di consumo di suolo al 2014 e al 2023.

Si segnala inoltre che:

- è necessario indicare correttamente quale superficie libera allo stato di fatto e non edificabile la porzione dell'AT3 vigente non attuata ed esclusa dalla nuova perimetrazione dell'AT-R1 (paragrafo 3.2.2);
- la Carta del consumo di suolo, ai sensi dell'art.10.1.e-bis) della LR 12/2005, è un elaborato del Piano delle regole.

Sistema infrastrutturale esistente e scenari di sviluppo (paragrafo 3.3)

Integrare gli elaborati della proposta di variante di Pgt esplicitando le premialità relative agli impianti di distribuzione di carburante esistenti e individuando, puntualmente, la localizzazione di eventuali nuovi impianti.

Integrare gli elaborati cartografici (es.RP.01) e le norme della proposta di variante di Pgt, rispetto ai contenuti minimi indicati nell'art.40 delle Norme di PTCP, con riguardo a:

- la presa d'atto della classificazione gerarchica e funzionale della viabilità di rilevanza sovracomunale effettuata dal PTCP vigente;
- la rappresentazione delle fasce di rispetto stradale lungo l'intero itinerario di primo livello costituito dalla SP41 e dalla SPexSS342;
- la definizione di una normativa specifica per le intersezioni e gli accessi laterali.

Mettere in coerenza negli elaborati cartografici (in particola RP.01, RP.02 e DA.02) la simbologia utilizzata per indicare le fasce di rispetto (per le infrastrutture esistenti) e quella utilizzata per i corridoi di salvaguardia (per le infrastrutture previste).

Procedere alla corretta individuazione del corridoio di salvaguardia del progetto della Gronda nord-est come da indicazioni del PTR (75m per lato dall'asse della nuova infrastruttura) e tenerne conto per la corretta definizione delle previsioni insediative interferenti.

Integrare gli elaborati della variante, rispetto ai contenuti minimi di Pgt indicati negli artt.42.3.d, 43.4.d e 45.3.a delle Norme di PTCP, verificando i carichi indotti e valutando gli effetti delle previsioni di piano sulla rete viabilistica secondo le modalità stabilite dalle "Linee guida per la valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità" contenute nell'Allegato A al PTCP.

Condurre le verifiche richieste dalle Norme del PTCP (art.39 delle Norme di Ptcp) in relazione alla promozione dell'accessibilità sostenibile.

Recepire in tavola SP.02 l'itinerario PCIR14 Greenway pedemontana e l'itinerario della rete portante di rilevanza provinciale per gli spostamenti quotidiani di cui al Psmc della Provincia di Monza e della Brianza.

Sistema paesaggistico-ambientale (paragrafo 3.4)

Assumere nelle Norme tecniche del PGT la disciplina degli ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica provinciale definita dal Ptcp (artt. 10-28 delle Norme del Ptcp).

Integrare le "Schede di orientamento degli Ambiti di Trasformazione" (Parte III dell'elaborato DP.05) con indirizzi e prescrizioni progettuali aderenti ai caratteri e alle qualificazioni di ciascun ambito di trasformazione e alla disciplina riferita ai sistemi di tutela paesaggistica del Ptcp (Rete Verde, AIP, Plis, ...), della Rete Ecologica Regionale e del sistema di previsioni di livello sovraordinato.

Integrare con indirizzi e prescrizioni progettuali la disciplina dei "Comparti di Rigenerazione Urbana" (di cui all'art.16 delle NTA) e delle "Aree C" (di cui all'art. 14 del Piano delle Regole), soprattutto laddove risultano interessati dal sistema delle tutele paesaggistiche sovraordinate, al fine di promuovere e garantire una maggiore coerenza in sede di attuazione degli interventi previsti.

Rete verde di ricomposizione paesaggistica (paragrafo 3.4.1)

Assumere nelle Norme che disciplinano la variante in esame la disciplina della Rete Verde di ricomposizione paesaggistica e del Corridoio trasversale della rete verde del Ptcp (RV e CTRV, tav. 6a, artt. 31 e 32).

Rete ecologica comunale (paragrafo 3.4.2)

Provvedere ad una migliore definizione della Rete ecologica comunale (REC) tenuto conto di quanto evidenziato al richiamato paragrafo.

Parchi e aree regionali protette (paragrafo 3.4.3)

Integrare la documentazione di Variante al Pgt con una individuazione e descrizione puntuale delle proposte di modifica e introdurre nell'articolato normativo del Piano delle Regole una specifica disciplina riferita ai Plis e alle aree interessate dalla proposta di ampliamento.

Il Documento di Piano deve contenere tutti gli elementi necessari per l'individuazione dei Plis:

il perimetro e il quadro conoscitivo del territorio che contenga una descrizione delle caratteristiche e delle emergenze naturalistiche, paesaggistiche e/o storico culturali dell'area del Parco, la dimostrazione dell'interesse sovracomunale quali la rilevanza strategica al fine di una ricucitura della frammentazione del territorio, la presenza di particolari emergenze, la creazione di corridoi ecologici di connessione del sistema delle aree protette, nonché una proposta di massima degli interventi da realizzare nel parco;

- la definizione dei criteri di interventi all'interno del Plis al fine di garantire la tutela ambientale, paesaggistica e storico-monumentale, ecologica e naturalistica;
- la definizione dei criteri di compensazione, mitigazione, per eventuali interventi ammessi all'interno del parco.

Viabilità di interesse paesaggistico (paragrafo 3.4.5)

Richiamato l'art.28.5 delle Norme di Ptcp, in materia di contenuti minimi degli atti di Pgt, è necessario che la Variante di piano:

- recepisca le previsioni prescrittive e prevalenti del Ptcp di cui all'art.28.3;
- individui ampiezze adeguate delle fasce di rispetto lungo le strade panoramiche, in relazione ai caratteri paesaggistici del contesto di cui tutelare la percepibilità e definisca la relativa disciplina di tutela nel Piano delle Regole;
- individui nel Piano dei Servizi, e disciplini nel Piano delle Regole, la rete delle strade rurali d'interesse pubblico, composta dalla rete di strade vicinali, consortili e comunali d'equipaggiamento degli spazi aperti, disponendo che le strade rurali non possano essere trasformate nell'uso, siano mantenute prioritariamente nella pavimentazione priva di manto bitumato e vengano precluse al traffico motorizzato, fatta eccezione per i mezzi agricoli e di servizio.

Sistemi ed elementi di prevalente valore storico-culturale e simbolico-sociale (paragrafo 3.4.7)

Richiamato l'art. 16.4 delle Norme di Ptcp, in materia di contenuti minimi degli atti di Pgt, nonché la Tav. 3a del Ptcp, si ritiene necessario che la Variante proceda alla ricognizione cartografica di parchi e giardini storici con particolare attenzione a identificare, laddove esistenti, le unità culturali costituite da ville, giardini, parchi, comparti/nuclei/terreni agricoli loro attinenti e pertinenze varie oltre che da viali o sentieri alberati che conducono a questi complessi, rilevando anche eventuali assi prospettici focalizzati su questi nuclei.

AAS - Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (paragrafo 3.5)

Richiamato l'art.7.4 delle norme di Ptcp, è necessario che la variante di Pgt:

- individui all'interno del Piano delle Regole (elaborati RP.01 e RP.02) le aree destinate all'agricoltura assumendo obbligatoriamente la distinzione tra gli AAS e le altre aree agricole di interesse comunale:
- disciplini l'uso, la valorizzazione e la salvaguardia degli AAS in conformità con l'art.6 delle norme di

Difesa del suolo (paragrafo 3.6)

Ricondurre la trattazione degli scenari di amplificazione sismica locale agli indirizzi specificati dalla D.g.r. 15 dicembre 2022- n. XI/7564 al paragrafo 1.4.3 Allegato A.

Rispetto ai contenuti minimi dei PGT di cui all'art.9 delle Norme del Ptcp:

- aggiornare i dati relativi alla piezometria nel Documento semplificato del rischio idraulico comunale, inquanto risalenti al 2007;
- valutare lo stato qualitativo delle acque sotterranee;
- valutare la vulnerabilità della falda anche in relazione agli eventuali centri di pericolo più rilevanti.
 Nella valutazione della vulnerabilità si raccomanda di pesare correttamente il fattore legato alla possibile presenza di occhi pollini, che possono costituire vie d'ingresso preferenziali nella veicolazione degli inquinanti verso le risorse idriche sotterranee.

Definire in maniera corretta ed omogenea negli elaborati in variante il reticolo idrografico, coerenziando nel contempo la fattibilità geologica, i vincoli e le eventuali strategie di piano.

Corredare la nuova Componente Geologica del PGT con una specifica tavola dedicata alla geomorfologia, tale elaborato, in ragione delle revisioni proposte, non può essere mutuato dal vigente studio geologico del 2007.

In relazione agli elementi geomorfologici:

- indicare nelle Norme Geologiche di Piano il riferimento alle previsioni prescrittive e prevalenti di cui all'art.11 comma 4 delle Norme del Ptcp, in particolare relativamente ai divieti di nuove edificazioni negli ambiti vallivi e nelle fasce di rispetto degli orli di terrazzo e delle creste di morena;
- rispetto ai geositi, specificare nelle Norme Geologiche di piano che ai geositi di rilevanza provinciale si applica la disciplina prevista dal Piano paesaggistico regionale per i geositi di rilevanza regionale.

4. RETE ECOLOGICA REGIONALE: criteri per la gestione e la manutenzione della RER

Nel merito del disegno e della strutturazione della Rete Ecologica Comunale va richiamato come alcuni ambiti del Documento di Piano e del Piano delle Regole ricadano in tutto o in parte negli elementi della Rete Ecologica Regionale.

Richiamato l'art. 3-ter, comma 3, della LR 86/1983 come modificata dall'art. 6 della LR 4/08/2011 n. 12, in base al quale "...le province controllano, in sede di verifica di compatibilità dei PGT e delle loro varianti, l'applicazione dei criteri (per la gestione e la manutenzione della RER) e, tenendo conto della strategicità degli elementi della RER nello specifico contesto in esame, possono introdurre prescrizioni vincolanti...", si ritiene che, in relazione ai contenuti della variante, sia necessario apportare alcune integrazioni agli atti di Pgt rispetto al progetto di Rete Ecologica Comunale.

A questo riguardo si richiamano i contenuti espressi al par. 3.4.2 della presente istruttoria, con particolare riferimento alle seguenti prescrizioni:

- individuare la Rete Ecologica Comunale (REC) a partire dalle categorie di elementi di cui alla DGR 8/8515 del 26/11/2008 "Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli Enti locali", successivamente aggiornata con DGR 10962/2009 (nodi della rete, corridoi e connessioni ecologiche, zone di riqualificazione ecologica, aree di supporto, aree di supporto e varchi funzionali alla connettività ecologica, ...), tenuto conto dei criteri indicati dall'art. 31, comma 4, lettera c) delle Norme del Ptcp. Gli stessi elementi contribuiscono a dettagliare ed integrare a livello locale lo schema della Rete Ecologica Regionale e della Rete Ecologica Provinciale, presente solo parzialmente negli elaborati della Variante in esame (cfr. elaborato SP.01);
- integrare la disciplina normativa della REC, di cui all'art. 12 del Piano dei Servizi, attraverso la definizione obiettivi, indirizzi, azioni e specifiche regole, al fine di garantire la funzionalità delle connessioni ecologiche e, allo stesso tempo, fornire agli strumenti attuativi delle previsioni di piano "un quadro organico dei condizionamenti di tipo naturalistico ed ecosistemico, nonché delle opportunità di individuare azioni ambientalmente compatibili";
- integrare i Criteri Tecnici per l'Attuazione degli ambiti di trasformazione e la disciplina di attuazione dei Comparti di Rigenerazione Urbana e delle Aree di completamento del tessuto urbano consolidato, al fine di individuare gli interventi necessari a non compromettere le condizioni esistenti di naturalità e/o di connettività ecologica e a realizzare misure di mitigazione e compensazione finalizzate al rafforzamento e al recupero del valore naturalistico ed ecologico dei suoli, in modo da garantire il mantenimento di una sezione significativa del corridoio verde e al fine di conferire funzionalità ecologica e riconoscibilità paesaggistica alla rete. A riguardo si richiama che "gli interventi collocati entro un corridoio primario dovranno in ogni caso garantire che rimanga permeabile una sezione trasversale libera adeguata (non inferiore al 50% della sezione libera indicata dalla cartografia della RER, secondo le indicazioni del Documento di Piano del PTR)" (DGR 8/8515);
- integrare la rete ecologica con l'individuazione a livello locale delle eventuali interferenze dovute alla presenza di barriere infrastrutturali, prevedendo le azioni da attuare al fine di rendere permeabile la cesura dovuta alle stesse barriere con la realizzazione di passaggi faunistici

opportunamente equipaggiati di copertura vegetale, come indicato dall'art. 31.4.c delle Norme del Ptcp.

5. VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA) Direttiva 92/43/CEE "Habitat"

Con riferimento alla Direttiva 92/43/CEE "Habitat" si osserva che il territorio comunale è posto nelle vicinanze di due Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000: Valle Santa Croce (a circa 670 mt. dal confine N/E) e Valle del Rio Pegorino (a circa 1800 mt. dal confine occidentale). Al riguardo si richiama il contributo reso in sede di scoping (prot.prov.MB n. 52159 del 22/12/2020), in cui si da atto che, a seguito del confronto con il Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone, in qualità di Ente gestore della ZSC Valle Santa Croce, la Variante al Pgt non debba essere sottoposta a procedura di Screening di incidenza.

6. PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE PROVINCIALE

In coerenza con quanto esplicitato al punto 4 del dispositivo della DCC 23/2023 di adozione della Variante in esame ["ai sensi del comma 5 del medesimo art. 13, la trasmissione degli atti costituenti la Variante al P.G.T. alla Provincia di Monza e della Brianza per il parere di compatibilità con il P.T.C.P. essendo nella variante al P.G.T. contenute ipotesi di rettifica ma anche proposte di modifica che richiedono l'approvazione di una variante al PTCP (rete verde)"], si assume che la proposta di modifica del Ptcp ai sensi dell'art.13.5 della LR 12/2005 riguardi unicamente la Rete verde del Ptcp (vd. anche precedente capitolo 2).

In termini generali si osserva che le proposte in variante alla RV del Ptcp riguardano unicamente stralci e non sono motivate, anche dal punto di vista ecologico, né accompagnate da idonee valutazioni in grado di dimostrare il mantenimento del ruolo ecosistemico e di connessione ecologica degli ambiti interessati. A riguardo occorre osservare che nemmeno nella delibera di adozione sono esplicitate le ragioni delle richieste di modifica della RV ai sensi dell'art13.5 della Lr 12/2005.

Le proposte di stralcio con modifica del Ptcp sono per la maggior parte relative a porzioni di territorio destinate a "servizi e spazi pubblici esistenti", in un solo caso oggetto di nuova progettualità nel Piano dei Servizi (SP.02 Carta del Piano dei Servizi - "6 – Nuovo campo da calcio in erba sintetica e nuove torri faro"). Ai sensi dell'art.31 delle norme di Ptcp, le aree individuate rientrano nella fattispecie dei "fatti salvi" e come tali le destinazioni e gli interventi disciplinati dal Piano dei Servizi oggetto di variante sono compatibili con la finalità ecologica ed ambientale della rete verde di ricomposizione paesaggistica.

Con riferimento alle altre aree oggetto della proposta di modifica si osserva che lo stralcio dell'"Area di completamento del tessuto urbano consolidato" - comparto C4 – e della contigua area verde comporta la compromissione di un più esteso "interstizio" della Rete verde che, incuneandosi nell'edificato, garantisce la funzionalità delle connessioni ecologiche in ambito urbano, evitando la saldatura dell'urbanizzato e il mantenimento di varchi di permeabilità del suolo. Nel merito si evidenzia che l'ambito oggetto della richiesta di stralcio è individuato dal vigente Pgt, in parte quale "tessuto urbano consolidato", coincidente con il comparto C4 della Variante, e in parte quale "aree per servizi esistenti e previste", oggi invece individuata quale "area a verde privato inedificabile" disciplinata dal Piano delle Regole. Sebbene quest'ultima, non costituisca un "fatto salvo" in RV, ovvero una previsione vigente alla data di adozione del Ptcp, e perdurante ai sensi delle Norme del Ptcp, è da ritenere che la nuova disciplina riferita alla fascia di verde che circoscrive il comparto edificabile, di cui all'art.17 delle NTA del PdR, risulti comunque compatibile con la finalità ecologica ed ambientale della rete verde di ricomposizione paesaggistica e, come tale, possa pertanto permanere in RV, in coerenza con gli obiettivi del Ptcp.

Considerazioni diverse riguardano, invece, la proposta di stralcio riferita all'area compresa tra i tracciati ferroviari, precedentemente interessata dall'"Area di riqualificazione e di compensazione" n.3 del vigente Pgt che la Variante riconduce in parte ad "attrezzature sportive private a carattere estensivo" di cui all'art.18.1 del Piano delle Regole e, in minima parte, ad "area per servizi e spazi pubblici e di

interesse pubblico o generale" di cui alla disciplina del Piano dei Servizi. Ad eccezione della necessità di ricondurre le disposizioni normative riferite alle "attrezzature sportive private a carattere estensivo" – campo da golf - di cui all'art.18.1 alla vigente disciplina delle aree, si osserva che entrambe le destinazioni individuate dalla Variante sono da ritenere compatibili con la finalità ecologica ed ambientale della rete verde di ricomposizione paesaggistica e, come tali, in coerenza con gli obiettivi del Ptcp, possono pertanto permanere in RV.

Come specificato al precedente paragrafo 3.4.1, la proposta di stralcio dalla RV dell'area di massima coincidente con il parco di Villa Borgia (parte in rettifica dell'individuazione del Ptcp e parte in modifica dello stesso) è interamente riconosciuta come rettifica della RV ai sensi dell'art.31.4.a delle Norme del Ptcp e non necessita di variante al Ptcp.

Monza

La Responsabile del Procedimento

Laura Brioschi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.m.ii.

Visto:

Il Direttore del Settore Territorio e Ambiente Fabio Fabbri Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lqs. 82/2005 e ss.m.ii.

Istruttoria: Fabio Villa

Servizio Coordinamento della pianificazione urbanistica dei comuni, attuazione e monitoraggio Ptcp e Ptr

Contributi specialistici:

- Infrastrutture e mobilità: Fabio Andreoni, Andrea Airoldi, Gaetano Bartolone
- Sistema paesaggistico ambientale e RER: Laura Ferrari
- Difesa del suolo e assetto idrogeologico: Lorenzo Villa



SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE

Determinazione dirigenziale

Raccolta generale n. 2920 del 24-11-2023

Oggetto: VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL PTCP, AI SENSI DELL'ART.13

COMMA 5 DELLA L.R.12/2005, DELLA VARIANTE GENERALE DEL PGT DEL COMUNE DI USMATE VELATE IN ADEGUAMENTO ALLA LR 31/2014 ADOTTATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.23 DEL 29/05/2023. ESPRESSIONE DEL PARERE. PROPOSTA COMUNALE DI MODIFICA DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE PROVINCIALE, AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 5 DELLA L.R. 12/2005. COMUNICAZIONI DELLE

DETERMINAZIONI DI MERITO.

Visto il Decreto del Presidente n. 1 del 31/1/2023 ad oggetto "Conferimento incarico dirigenziale all'ing. Fabio Fabbri quale Direttore del Settore Territorio e Ambiente".

1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

La Provincia, quale Ente con funzione di area vasta, ha tra le sue funzioni la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché la tutela e la valorizzazione dell'ambiente;

attraverso il Piano Territoriale di Coordinamento (Ptcp), la Provincia definisce gli obiettivi generali relativi all'assetto e alla tutela del proprio territorio connessi ad interessi di rango provinciale o sovracomunale o costituenti attuazione della pianificazione regionale;

la Provincia di Monza e della Brianza è dotata di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Ptcp) approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 16 del 10/07/2013 ed efficace dal 23/10/2013 a seguito di pubblicazione sul Burl - Serie Avvisi e Concorsi - n. 43;

ai sensi della L.R. 11/03/2005 n.12, a far data dall'entrata in vigore del Ptcp, sono in capo alla Provincia le valutazioni della compatibilità con il Ptcp degli strumenti urbanistici comunali e delle loro varianti; le valutazioni, ai sensi dell'art.18, "...sia per gli atti della stessa provincia sia per quelli degli enti locali o di altri enti, concernono l'accertamento dell'idoneità dell'atto, oggetto della valutazione, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti";

la valutazione di compatibilità è effettuata con riferimento agli elaborati del Ptcp vigente al momento dell'esame dello strumento urbanistico comunale. Gli elaborati costitutivi del Ptcp oggi vigenti sono quelli derivanti dai seguenti atti successivamente assunti:

- determinazione dirigenziale Settore Territorio n. 2564 del 11/11/2014 "Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). Norme del Piano. Testo ricondotto alle sentenze Tar per intervento di annullamento da parte del giudice amministrativo" (Burl Sac n. 47 del 19/11/2014);
- decreto deliberativo presidenziale n. 10 del 08/02/2016 "Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp). Modifica del piano concernente aspetti di ambito locale, in comune di Desio, che non incidono sulle strategie generali del piano. Approvazione" (Burl Sac n. 11 del 16/03/2016);
- determinazione dirigenziale n. 485 del 28/03/2018 "Aggiornamento della Tavola 7b, della Tavola 7a e della Tavola 6d del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP). Elaborati ricondotti alla Sentenza TAR Lombardia Sez. II, n.02397/2017 per intervento di annullamento da parte del giudice amministrativo" (Burl Sac n. 15 del 11/04/2018);
- decreto deliberativo presidenziale n.53 del 14/06/2018 "Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). Modifica del Ptcp finalizzata ad aggiornamento cartografico in esecuzione del Protocollo d'intesa tra Provincia, Comune di Usmate Velate e Fintechno TLC RE s.r.l. Approvazione" (Burl Sac n. 29 del 18/07/2018);
- deliberazione di Consiglio Provinciale n.31 del 12/11/2018, esecutiva, "Variante alle Norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Monza e della Brianza. Esame della proposta del Presidente: decisione in merito e approvazione" (Burl Sac n. 1 del 02/01/2019);
- deliberazione di Consiglio Provinciale n.4 del 15/02/2022, esecutiva, avente ad oggetto "Variante del Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Monza e della Brianza per l'adeguamento alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo ai sensi della LR 31/2014. Esame della proposta del presidente: decisione in merito" pubblicata sul B.U.R.L. -

Serie Avvisi e Concorsi- n. 14 del 6/04/2022;

- deliberazione di Consiglio Provinciale n.16 del 25/05/2023, esecutiva, avente per oggetto "Variante del Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Monza e della Brianza in materia di Infrastrutture per la mobilità ai sensi dell'art.17.8 della LR 12/2005. Esame della proposta del presidente: decisione in merito" pubblicata sul B.U.R.L. -Serie Avvisi e Concorsi n.34 del 23/08/2023.

Regione Lombardia ha delegato alle province, nell'ambito della valutazione di compatibilità al Ptcp, le verifiche in tema di:

- a) Rete Ecologica Regionale (RER): ai sensi dell'art. 3-ter, comma 3, della LR 86/1983 "Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" come modificata dall'art. 6 della LR 4/08/2011n. 12, " le province controllano, in sede di verifica di compatibilità dei PGT e delle loro varianti, l'applicazione dei criteri (per la gestione e la manutenzione della RER) e, tenendo conto della strategicità degli elementi della RER nello specifico contesto in esame, possono introdurre prescrizioni vincolanti...";
- b) Consumo di suolo: ai sensi dell'art. 5 comma 4 della L. 31/2014 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato", "Le province e la Città metropolitana di Milano verificano, in sede di parere di compatibilità di cui all'art. 13, comma 5 della l.r. 12/2005, anche il corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi del PTR";

il Consiglio Comunale del Comune di Usmate Velate ha adottato con deliberazione n.23 del 29/07/2023, la variante generale del PGT vigente in adeguamento alla LR 31/2014, assumendo il seguente sistema di obiettivi:

- 1. La riduzione del consumo di suolo come occasione per ripensare il rapporto tra l'edificato e le aree verdi;
- 2. La tutela attiva dei valori paesaggistici e identitari;
- 3. La salvaguardia delle attività lavorative come fattore fondamentale della vitalità urbana;
- 4. Il consolidamento del sistema dei servizi e degli spazi pubblici.

2. MOTIVAZIONE

Il Comune di Usmate Velate è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.32 del 06/11/2008, vigente dal 13/05/2009 (pubblicazione sul Burl-Sac n.12), rettificato con Delibera di Consiglio Comunale n.35 (pubblicazione Burl-Sac n.51 del 18/12/2013);

La validità del documento di Piano è stata prorogata, con Delibera di Consiglio Comunale n.12 del 08/05/2018, ai sensi dell'art.5 comma 5 della Legge Regionale 28.11.2014 n.31, come modificata dall'art.1 comma 1 della L.R. 16/2017;

Il Comune di Usmate Velate ha adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 29/05/2023, la variante generale al Pgt vigente in adeguamento alla LR 31/2014;

Nel percorso di redazione della variante generale di Pgt è stata effettuata la prima conferenza di VAS in data 02/03/2021 con il contributo della Provincia trasmesso con nota prot. prov. n.52159 del 22/12/2020 e la seconda conferenza di VAS in data 16/12/2022 con il contributo della Provincia trasmesso con nota prot. prov. n.55687 del 07/12/2022;

Il procedimento di VAS si è concluso con parere motivato e dichiarazione di sintesi del 14/02/2023;

A seguito della deliberazione di Consiglio di adozione della variante generale del Pgt, con nota del 27/07/2023, assunta agli atti prot. prov. n.36323, il Comune di Usmate Velate ha trasmesso alla Provincia di Monza e della Brianza i documenti della variante adottata, unitamente alla richiesta di valutazione di compatibilità con il Ptcp ai sensi della LR 12/2005, segnalando che la variante di Pgt contiene "proposte di modifica che richiedono l'approvazione di una variante al PTCP (rete verde)";

Il Settore Territorio e Ambiente della Provincia di Monza e della Brianza, a seguito della suindicata nota del Comune di Usmate Velate, ha effettuato la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo con nota prot. prov. n.37048 del 01/08/2023;

il punto 4 del dispositivo della richiamata DCC 23/2023 di adozione della Variante dispone la trasmissione degli atti costituenti la Variante di Pgt alla Provincia di Monza e della Brianza, specificando altresì che il Pgt contiene "proposte di modifica che richiedono l'approvazione di una variante al PTCP (rete verde)";

ai sensi dell'art.13 comma 5 della LR 12/2005, le determinazioni in merito alla proposta di modifica degli atti di Ptcp "sono assunte con deliberazione di giunta provinciale";

in fase di istruttoria della variante del Pgt del Comune di Usmate Velate, le proposte di modifica del Ptcp sono state attentamente valutate, anche con riferimento agli approfondimenti specialistici prodotti;

la proposta di modifica degli atti di PTCP riguarda la Rete verde di ricomposizione paesaggistica (stralci da individuazione di cui alla Tavola 6a del Ptcp).

è stato effettuato un incontro istruttorio di confronto con il Comune di Usmate Velate in data 12/09/2023;

il Settore Territorio e Ambiente della Provincia di Monza e della Brianza, nell'ambito del procedimento, ha predisposto la relazione istruttoria, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sub A), per l'espressione della valutazione di compatibilità, ai sensi dell'art.13 comma 5 della L.R. 12/2005, dei documenti di variante generale del vigente Pgt del Comune di Usmate Velate, in esito alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29/05/2023, con il vigente Ptcp della Provincia di Monza e della Brianza, con i criteri di gestione e manutenzione della RER nonché con la disciplina regionale introdotta in materia di riduzione del consumo di suolo e con l'integrazione PTR (efficace dal 13/03/2019), esprimendo esito favorevole condizionato al totale recepimento di quanto specificato nella relazione medesima;

la valutazione di compatibilità condizionata specificata nella su richiamata allegata relazione istruttoria è dovuta e corrispondente sia agli indirizzi ed agli obiettivi del vigente Ptcp della Provincia di Monza e della Brianza, sia ai criteri di gestione e manutenzione della RER, sia ai criteri e agli indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo;

ai fini di quanto previsto dall'art.13 comma 5 della Leggere Regionale 12/2005, circa l'assunzione delle "determinazioni ...di giunta provinciale" in ordine alla proposta di modifica del Ptcp avanzata dal Pgt del Comune di Usmate Velate, il capitolo 6 - Proposta di modifica degli atti di pianificazione provinciale (art.13.5 della lr 12/2005) della citata relazione istruttoria sub A), fornisce elementi di valutazione tecnica, funzionali alla descrizione del contesto territoriale e previsionale oggetto della

proposta di modifica del Ptcp.

3. RICHIAMI NORMATIVI

Legge 7/04/2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni" e s.m.i.;

L'art.107 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Gli artt.35 e 37 dello Statuto della Provincia di Monza e della Brianza, approvato con atto dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 30/12/2014;

L'art.5 della L.R. 28/11/2014 n. 31 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato";

L'art.13, comma 5 della L.R. 11/03/2005 n. 12 "Legge per il governo del territorio" e s.m.i.;

L'art.3-ter, comma 3, della L.R. 86/1983 come modificata dall'art. 6 della LR 4/08/2011 n. 12.

4. PRECEDENTI

A riferimento per l'assunzione dell'atto in oggetto si assumono:

il Decreto Deliberativo Presidenziale n.183 del 23/11/2023, ad oggetto "Valutazione di compatibilità al Ptcp, ai sensi dell'art.13 comma 5 della legge regionale 12/2005, della variante generale di Pgt in adeguamento alla lr 31/2014 del comune di Usmate Velate, adottata con delibera di consiglio comunale n.23 del 29/05/2023. presa d'atto;"

proposta comunale di modifica degli atti di pianificazione provinciale, ai sensi dell'art.13 comma 5 della l.r. 12/2005. determinazioni in merito;

la Deliberazione del Consiglio Comunale di Usmate Velate n.32 del 06/11/2008, di approvazione del PGT, vigente dal 13/05/2009;

La validità del documento di Piano è stata prorogata, con Delibera di Consiglio Comunale n.12 del 08/05/2018, ai sensi dell'art. 5 comma 5 della Legge Regionale 28.11.2014 n.31, come modificata dall'art.1 comma 1 della L.R. 16/2017;

la Deliberazione Consiliare Regionale n.951 del 19/01/2010, esecutiva, "Approvazione Piano Territoriale Regionale" e relativi allegati;

il Piano Territoriale Regionale adeguato con Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/1882 del 09/07/2019, esecutiva, pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 29 del 15/07/2019 e successivi aggiornamenti;

la Deliberazione Consiliare Regionale n.411 del 19 dicembre 2018, esecutiva, con la quale è stata approvata l'"Integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) ai sensi della LR n.31 del

2014 per la riduzione del consumo di suolo" efficace dal 13 marzo 2019 con la pubblicazione sul BURL n.11, Serie Avvisi e concorsi, dell'avviso di approvazione;

La DGR 5523/2021 "Aggiornamento delle disposizioni di cui alla d.g.r. 29 marzo 2021 - n. XI/4488 «Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»";

La Deliberazione di Consiglio Provinciale n.16 del 10/07/2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il suddetto Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Ptcp);

La Pubblicazione sul B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi-n.43del 23/10/2013 della sopraccitata Deliberazione consiliare, da cui decorre l'efficacia del Ptcp;

La Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 31 del 12/11/2018, esecutiva, con la quale è stata approvata la variante alle Norme del Ptcp, pubblicata sul B.U.R.L. -Serie Avvisi e Concorsi- n. 1 del 02/01/2019;

la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 15/02/2022, esecutiva, avente ad oggetto "Variante del Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Monza e della Brianza per l'adeguamento alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo ai sensi della LR 31/2014. Esame della proposta del presidente: decisione in merito" pubblicata sul B.U.R.L. -Serie Avvisi e Concorsi- n. 14 del 6/04/2022;

la Deliberazione di Consiglio Provinciale n.16 del 25/05/2023, esecutiva, con la quale è stata approvata variante del Ptcp in materia di infrastrutture per la mobilità e la Determinazione dirigenziale n.1805 del 13/07/2023 relativa alla riconduzione degli elaborati volontà complessivamente espressa dal Consiglio Provinciale (B.U.R.L. -Serie Avvisi e Concorsi n.34 del 23/08/2023);

il Decreto Deliberativo Presidenziale n.42 del 13/03/2023, ad oggetto "Macrostruttura, area delle posizioni organizzative e funzionigramma. Aggiornamenti. Approvazione";

la Deliberazione di Consiglio Provinciale n.9 del 13/04/2023 "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025. Approvazione. I.E.";

- il Decreto Deliberativo Presidenziale n.93 del 8/6/2023 ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 ai sensi dell'art. 6 del dl n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021. Approvazione";
- il Decreto Deliberativo Presidenziale n.96 del 15/06/2023 e ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 ai sensi dell'art. 6 del dl n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021. Integrazione allegato 4) del decreto deliberativo presidenziale n. 93 del 08/06/2023";
- il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 56 del 30/03/2023 ad oggetto "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (Ptpc) 2023 2024 2025 Sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (Piao) Rischi Corruttivi e Trasparenza. Approvazione.

- 1. **DI** esprimere, in applicazione dell'art.13 comma 5 della L.R. 11/03/2005 n.12, valutazione di compatibilità condizionata specificata nell'allegata relazione istruttoria, parte integrate del presente atto sub A), riguardante gli atti della variante generale di PGT in adeguamento alla LR 31/2014 del Comune di Usmate Velate, ritenendo tale valutazione dovuta e corrispondente agli indirizzi e agli obiettivi del vigente PTCP della Provincia di Monza e della Brianza, ai criteri di gestione e manutenzione della RER e ai criteri e indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo;
- 2. **DI** comunicare al Comune di Usmate Velate, così come indicato dal Decreto Deliberativo Presidenziale n.183 del 23/11/2023:
 - l'esito della valutazione di compatibilità condizionata, affinché l'Amministrazione Comunale provveda al recepimento delle indicazioni specificate nell'allegata relazione istruttoria redatta dal Settore Territorio e Ambiente,
 - l'esito delle negative determinazioni assunte ai sensi dell'art.13 comma 5 della LR 12/2005 sulla proposta comunale di modifica del vigente PTCP riguardante la Rete verde di ricomposizione paesaggistica (stralci da individuazione di cui alla Tavola 6a del Ptcp);

chiedendo la tempestiva trasmissione alla Provincia di Monza e della Brianza degli atti di approvazione definitiva della variante in esame.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell'art.41 del D.lgs. 104/2010 ricorso giurisdizionale al T.A.R. e, in alternativa, ai sensi degli artt. 8 e ss. del D.P.R. n.1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

Il Responsabile del procedimento: Laura Brioschi

Allegato: Relazione istruttoria per la valutazione di compatibilità al Ptcp della variante generale di Pgt in adeguamento alla LR 31/2014 del Comune di Usmate Velate, adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29/05/2023

IL DIRETTORE ARCH. EMANUELE POLITO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.